

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 35

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 12 settembre 2007

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **586.** Ordinanza del Tribunale di Pisa del 16 febbraio 2007.

Procedimento civile - Causa di divorzio - Competenza territoriale del tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi per i procedimenti contenziosi aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Deroga al foro generale delle persone fisiche - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1, sostituito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3 e 24 Pag. 9

N. **587.** Ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 febbraio 2007.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo. » 10

N. **588.** Ordinanza del Tribunale di Firenze del 21 febbraio 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*ter*, sostituito dall'art. 1, comma 5-*bis*, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo. » 12

N. 589. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 7 marzo 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

Pag. 15

N. 590. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 2 aprile 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

» 17

N. 591. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 aprile 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

» 20

N. 592. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 aprile 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.....

» 22

N. 593. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 aprile 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo. Pag. 25

N. 594. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 aprile 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo. » 27

N. 595. Ordinanza del Tribunale di Firenze del 4 aprile 2007.

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo. » 30

N. 596. Ordinanza del Tribunale di Lucca del 16 marzo 2007.

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3. » 32

N. 597. Ordinanza del giudice di pace di Melfi del 13 dicembre 2006.

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Omessa indicazione dei parametri costituzionali.

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 171, commi 1 e 2, modificati dall'art. 3, comma 11, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. *c*), n. 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.....

Pag. 34

N. 598. Ordinanza del Tribunale di Roma del 17 aprile 2007.

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio della proporzionalità della pena - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principi della responsabilità penale personale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27

» 35

N. 599. Ordinanza del Giudice di pace di Sorgono del 20 aprile 2007.

Sanzioni amministrative - Violazioni del codice della strada comportanti sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è demandata alla determinazione del Prefetto - Opposizione avverso l'ordinanza prefettizia ingiuntiva del pagamento della sanzione - Dedotta intempestività del provvedimento opposto - Omessa previsione di un termine ragionevole (e, in ogni caso, più breve del termine quinquennale di prescrizione posto all'esercizio della pretesa sanzionatoria) per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio di ragionevole durata del processo.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111

» 38

N. 600. Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 30 marzo 2007.

Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. *c*), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione delle fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, comma 1, lett. *c*)

» 40

N. 601. Ordinanza della Corte d'appello di Bari del 7 dicembre 2006.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole lesione del principio di parità delle parti - Disparità di trattamento rispetto alla parte civile - Violazione dei principi di legalità, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 593 (come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 443, comma 1 (come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46); legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112, comma secondo Pag. 45

N. 602. Ordinanza della Corte d'appello di Palermo del 23 febbraio 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il principio di parità tra le parti - Lesione del principio di affidamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6, comma 1, lett. a), modificativo dell'art. 576 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso, anche con riguardo alla parte civile - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra chi ha intrapreso l'azione civile nella sede propria e chi ha optato per esercizio dell'azione civile nel processo penale - Contrasto con il principio di parità tra le parti - Lesione del principio di affidamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 52

N. 603. Ordinanza della Corte d'appello di Venezia del 22 febbraio 2007.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Facoltà del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole lesione del principio di parità tra le parti - Richiamo alla sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 2 (modificativo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen.) e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111 » 53

N. 604. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 novembre 2006.

Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Violazione dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso alle leggi.

- Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108.

Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per i vincitori del concorso del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Irragionevolezza ed ingiustificato più favorevole trattamento dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, pur nell'ipotesi di conferimento di funzioni anteriore a quello dei vincitori di concorso.

- Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.....

Pag. 56

N. 605. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio del 20 novembre 2006.

Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Violazione dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso alle leggi.

- Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108.

Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per i vincitori del concorso del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Irragionevolezza ed ingiustificato più favorevole trattamento dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, pur nell'ipotesi di conferimento di funzioni anteriore a quello dei vincitori di concorso.

- Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.....

» 63

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 586

*Ordinanza del 16 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Pisa
nel procedimento civile promosso da Cerulli Sergio contro Cifariello Cira*

Procedimento civile - Causa di divorzio - Competenza territoriale del tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi per i procedimenti contenziosi aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio - Deroga al foro generale delle persone fisiche - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento di situazioni normativamente assimilabili - Incidenza sul diritto di difesa.

- Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 4, comma 1, sostituito dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Premesso che con ricorso depositato in data 17 marzo 2006 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente e che il Presidente del Tribunale, all'udienza del 5 giugno 2006, ha rilevato d'ufficio la incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa, non coincidente con il tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi.

Precisato che il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi è, come si evince dalle allegazioni delle parti, Napoli, mentre il ricorrente risiede attualmente in Misano Adriatico (Rimini) e la resistente, unitamente al figlio minore, risiede attualmente in S. Giuliano Terme (Pisa).

Osservato che le parti hanno insistito per trattare la causa dinanzi al Tribunale di Pisa e che il ricorrente ha chiesto, nella memoria del 28 luglio 2006, sollevarsi la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, per violazione del diritto al giusto processo (art. 111 della Costituzione), del diritto al giudice naturale precostituito per legge (art. 25 della Costituzione), del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione).

Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale non è manifestamente infondata, in quanto l'art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui individua come foro dei procedimenti contenziosi, aventi ad oggetto lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Osservato difatti che la disposizione legislativa in esame pone un criterio di competenza territoriale inderogabile, che, come accade nel caso di specie, può risultare privo di un effettivo collegamento con le parti e con i minori eventualmente coinvolti nel procedimento e che di conseguenza appare del tutto irragionevole, pregiudizievole per l'esercizio del diritto di difesa e suscettibile di creare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe, tenuto conto dei diversi criteri di competenza territoriale previsti dal medesimo art. 4, comma 1, legge 1° dicembre 1970, n. 898 (con riferimento ai procedimenti instaurati dai coniugi con domanda congiunta e/o con riferimento ai procedimenti contenziosi tra coniugi che non abbiano mai avuto una residenza comune) e dall'art. 709-*ter*, comma 1, c.p.c. (con riferimento ad altri procedimenti che coinvolgono i minori).

Sottolineato che la presente causa non può essere decisa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale del citato art. 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in applicazione del quale il Tribunale adito dovrebbe dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Napoli.

Ritenuto difatti che, stante il chiaro ed inequivoco tenore letterale della disposizione citata, non vi sia spazio per una diversa interpretazione costituzionalmente orientata.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

a) Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

b) Sospende il processo;

c) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e cioè per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera e del Senato.

Pisa, così deciso in Camera di consiglio in data 14 febbraio 2007.

Il Presidente: DELL'OMO

07C1074

n. 587

Ordinanza del 21 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Chichi Assen

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Lesione del principio della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi indicati nell'art. 99, quarto comma c.p., «... vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

In data 13 gennaio 2007 Chichi Assen è stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 — come contestato nel decreto di presentazione emesso dal p.m. in data 13 gennaio 2007 ai sensi dell'art. 163 disp. att. c.p.p. — per la vendita di sostanza stupefacente risultata eroina per un peso complessivo netto di grammi 0,26.

All'esito della convalida all'udienza tenutasi lo stesso giorno, applicata la misura della custodia cautelare in carcere richiesta dal p.m., si è proceduto ai sensi dell'art. 558, sesto comma c.p.p.

L'istruzione dibattimentale è proseguita all'udienza del 26 gennaio 2007, come da trascrizione dell'autorizzata riproduzione fonografica del verbale e, acquisita la relazione d'analisi chimico-tossicologica sulla sostanza in sequestro, si è conclusa all'odierna udienza; infine, previa indicazione ai sensi dell'art. 511, quinto comma c.p.p., ha avuto luogo la discussione.

La pena edittale per il delitto contestato è attualmente, per effetto della modificazione introdotta dall'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 a euro 260.000.

Nella fattispecie, peraltro, ricorre senza dubbio l'attenuante *ex art. 73*, comma 5 cit. trattandosi di condotta posta in essere senza preordinazione di mezzi, di elementari modalità e circostanze dell'azione nonché di modestissima quantità di stupefacente, i due reperti in sequestro essendo rispettivamente costituiti, come risulta dalla suddetta analisi, da eroina cloridrato del peso netto di grammi 0,11 con principio attivo pari a grammi 0,005 e dalla stessa sostanza del peso netto di grammi 0,15 con principio attivo pari a grammi 0,01.

La contestazione della «recidiva specifica reiterata nel quinquennio» consegue alle iscrizioni che risultano dal certificato del Casellario giudiziale. La recidiva può essere ritenuta anche in mancanza di precedente dichiarazione, che non ha efficacia costitutiva (Cass. 16 marzo 2004, Marchetta e 6 maggio 2003, Andreucci).

Com'è noto, la funzione del giudizio di comparazione *ex art. 69 c.p.* è di consentire, nell'apprezzamento della personalità del colpevole e dell'entità del fatto, il migliore adattamento della pena avuto riguardo alle finalità di retribuzione, di prevenzione generale e speciale e di rieducazione (tra le tante, da ultimo, Cass. 28 giugno 2005, Matti).

Nel caso in esame, prima della modificazione apportata all'art. 69, quarto comma c.p., il giudizio di comparazione sarebbe stato risolto certamente in termini di prevalenza dell'attenuante ravvisata sulla recidiva, ciò per cui, invece, ora «vi è divieto», derivandone la conseguenza che la pena minima da infliggere sarebbe di anni sei di reclusione e euro 26.000 di multa sanzione manifestamente sproporzionata e inadeguata alla fattispecie in concreto verificatasi.

Dunque, è di immediata evidenza il contrasto dell'art. 69, quarto comma c.p. con il principio di ragionevolezza insito nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione.

La Corte costituzionale, infatti, ha ribadito in numerose pronunce che rientra nella discrezionalità del legislatore determinare la quantità e la qualità della sanzione penale, ma con altrettanta frequenza ha ammesso il sindacato sull'esercizio di tale discrezionalità quando ne derivi una disparità di trattamento palesemente irragionevole, di recente, ancora, affermando che «a prescindere dal rispetto di altri parametri, la normativa deve essere anzitutto conforme a criteri di intrinseca ragionevolezza» (sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005).

Inoltre, le rilevate sproporzioni e irragionevolezza del trattamento sanzionatorio confliggono con il principio della funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione. Il divieto imposto al giudice di motivare la prevalenza di una o più circostanze attenuanti sulla recidiva *ex art. 99*, quarto comma c.p. comporta la vanificazione della funzione suddetta essendo impedita a priori qualsiasi possibilità di reinserimento sociale se Chichi dovesse espiare, per la vendita dell'accertata quantità di eroina, la pena minima di anni sei di reclusione e di euro 26.000 di multa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma c.p., come da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede che, nei casi di cui all'art. 99, quarto comma c.p., «... vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti...», in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 21 febbraio 2007

Il giudice: GRATTERI

N. 588

*Ordinanza del 21 febbraio 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Saki Kamal*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter, prima parte del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis della legge 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

RILEVA

Saki Kamal, cittadino marocchino sedicente, è stato arrestato nella flagranza del reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto e l'ordine del Questore di Caltanissetta emessi in data 28 ottobre 2005 *ex* artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti in lingua araba, risultano essere stati notificati in pari data.

Il prevenuto, sentito ai sensi dell'art. 558, terzo comma c.p.p., ha negato l'addebito sostenendo di non essere la stessa persona destinataria dei suddetti provvedimenti e di essere immigrato in Italia, arrivando via mare a Lampedusa dal Marocco, nell'agosto del 2006.

All'esito della convalida e rigettata la richiesta del p.m. di applicazione della misura prevista dall'art. 282 c.p.p., si è proceduto al giudizio all'udienza del 13 gennaio 2007, conclusa la quale sono state acquisite agli atti, ai fini dell'esatta identificazione dell'imputato e della verifica delle sue dichiarazioni, le informative in data 13 febbraio 2007 del Commissariato della P.d.S. di Gela e dell'Ufficio immigrazione della Questura di Firenze.

All'odierna udienza fissata in prosecuzione, dato atto delle richiamate informative e assunta la testimonianza dell'agente della P.d.S. Francesca Coppola in ordine alle modalità e circostanze dell'accertamento del reato contestato, previa indicazione ai sensi dell'art. 511, quinto comma c.p.p., le parti hanno concluso come da verbale.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione della penale responsabilità di Sakj dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'articolo 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quiquies* per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter*, del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità *ex art.* 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, *ex art.* 14, comma 5-*quater*, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'articolo 14, comma 5-*ter*, è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333/1992, nell'ordinanza 220/1996, nella sentenza 84/1997).

E la sentenza 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», articolo 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'articolo 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antigiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma, della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter, prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 21 febbraio 2007

Il giudice: GRATTERI

07C1076

N. 589

*Ordinanza del 7 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Maddouri Belahessane*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

Maddouri Belahessane è stato arrestato in data 28 febbraio 2007 nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Siena e l'ordine del Questore di Siena emessi in data 20 gennaio 2007 ex artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua francese, risultano essere stati notificati in pari data all'imputato il quale ha sottoscritto il relativo verbale.

All'esito della convalida, all'udienza tenutasi lo stesso giorno — non richiesta dal p.m. l'applicazione di alcuna misura né, peraltro, lo stesso p.m. avendo ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 121 disp.att. c.p.p. — si è proceduto al giudizio con rito direttissimo e l'imputato ha chiesto termine per preparare la difesa.

All'odierna udienza fissata in prosecuzione, previa richiesta del prevenuto, si è disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p. e le parti hanno concluso come da verbale.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione della penale responsabilità dell'imputato dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'art. 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità ex art. 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p..

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, ex art. 14, comma 5-quater, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza n. 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333/1992, nell'ordinanza n. 220/1996, nella sentenza n. 84/1997).

E la sentenza n. 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», art. 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze n. 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'art. 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antiggiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma, della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da una a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della due Camera.

Firenze, addì 7 marzo 2007

Il giudice: GRATTERI

07C1077

N. 590

*Ordinanza del 2 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Singk Sukhjinder*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

RILEVA

Singk Sukhjinder è stato arrestato in data 2 aprile 2007 nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Firenze e l'ordine di esecuzione del Questore di Gorizia emessi in data 15 marzo e 16 marzo 2007, ex artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua conosciuta dall'interessato, risultano essere stati notificati al prevenuto il quale ha sottoscritto i relativi verbali.

All'udienza tenutasi lo stesso giorno — rigettata all'esito della convalida dell'arresto la richiesta del p.m. di applicazione della misura *ex art.* 282 c.p.p. — si è proceduto con rito direttissimo. L'imputato ha chiesto nei termini il giudizio abbreviato; si è, pertanto, disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p.; le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione di penale responsabilità dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'art. 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqies* per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità *ex art.* 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p..

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, *ex art.* 14, comma 5-*quater*, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333/1992, nell'ordinanza 220/1996, nella sentenza 84/1997).

E la sentenza 409/1989 individua contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», art. 2 — 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'art. 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottempe-

rino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antiggiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene)

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 2 aprile 2007

Il giudice: GRATTERI

N. 591

*Ordinanza del 4 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Saadani Khalid*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte del d.lgs n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

Shadani Khalid è stato arrestato in data 3 aprile 2007 nella flagranza del reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Firenze e l'ordine di espulsione emessi del Questore della stessa città in data 15 febbraio 2007 ex artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua conosciuta dall'interessato, risultano essere stati notificati al prevenuto il quale ha sottoscritto i relativi verbali.

All'udienza tenutasi il 4 aprile 2007 — all'esito della convalida dell'arresto, non richiesta dal p.m. l'applicazione di misure — si è proceduto con rito direttissimo e l'imputato ha tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato; si è, pertanto, disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p.; le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione di penale responsabilità dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'articolo 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità ex art. 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, ex art. 14, comma 5-quater, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333/1992, nell'ordinanza 220/1996, nella sentenza 84/1997).

E la sentenza 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», articolo 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'articolo 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antigiusdiziaci assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 4 aprile 2007

Il giudice: GRATTERI

07C1079

N. 592

*Ordinanza del 4 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di El Halga Mohamed*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

El Halga Mohamed è stato arrestato in data 3 aprile 2007 nella flagranza del reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Firenze e l'ordine di espulsione emessi dal Questore della stessa città in data 13 ottobre 2006 *ex* artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua conosciuta dall'interessato, risultano essere stati notificati al prevenuto il quale ha sottoscritto i relativi verbali.

All'udienza tenutasi il 4 aprile 2007 — all'esito della convalida dell'arresto, non richiesta dal p.m. l'applicazione di misure — si è proceduto con rito direttissimo e l'imputato ha tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato; si è, pertanto, disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p.; le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione di penale responsabilità dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'articolo 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-*quinqies* per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità *ex art.* 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, *ex art.* 14, comma 5-*quater*, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'articolo 14, comma 5-*ter* è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333/1992, nell'ordinanza 220/1996, nella sentenza 84/1997).

E la sentenza 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», articolo 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'articolo 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla asserita necessità di adeguarsi alla sentenza 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antigiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 4 aprile 2007

Il giudice: GRATTERI

07C1080

N. 593

*Ordinanza del 4 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Pitra Bio*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14 comma 5-ter prima parte del d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1 comma 5-bis della legge 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

PITRA BIO è stato arrestato in data 3 aprile 2007 nella flagranza del reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Udine e l'ordine di espulsione emessi del Questore della stessa città in data 4 maggio 2006 ex artt. 13 e 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua conosciuta dall'interessato, risultano essere stati notificati al prevenuto il quale ha sottoscritto i relativi verbali.

All'udienza tenutasi il 4 aprile 2007 — all'esito della convalida dell'arresto, non richiesta dal PM l'applicazione di misure — si è proceduto con rito direttissimo e l'imputato ha tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato; si è, pertanto, disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p.; le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione di penale responsabilità dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'articolo 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal Questore in esecuzione del decreto di espulsione del Prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli artt. 3 e 13 Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità ex art. 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, ex art. 14 comma 5-quater, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'articolo 14 comma 5-ter è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza 333/1992, nell'ordinanza 220/1996, nella sentenza 84/1997).

E la sentenza 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea (de pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», articolo 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'articolo 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla assenta necessità di adeguarsi alla sentenza 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antigiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 cp punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge 1423/56 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'articolo 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge 1423/56.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14 comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 cp e 2 legge 1423/56.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'articolo 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-ter prima parte d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'articolo 1, comma 5-bis legge 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 4 aprile 2007

Il giudice: GRATTERI

07C1081

N. 594

Ordinanza del 4 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Alves Virtuoso Jean Carlos

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte del d.lvo n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, I comma e 27, III comma della Costituzione,

R I L E V A

Alves Virtuoso Jean Carlos è stato arrestato in data 3 aprile 2007 nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Pisa e l'ordine di espulsione del Questore della stessa città emessi in data 23 gennaio 2007 ex artt. 13, e 14 comma 5-bis, tradotti anche in lingua conosciuta dall'interessato, risultano essere stati notificati al prevenuto il quale ha sottoscritto i relativi verbali.

All'udienza tenutasi il 4 aprile 2007 — rigettata all'esito della convalida dell'arresto la richiesta del p.m. di applicazione della misura ex art. 285 c.p.p. — si è proceduto con rito direttissimo e l'imputato ha tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato; si è, pertanto; disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p.; le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione di penale responsabilità dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'art. 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-*quinqüies* per contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-*ter* del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità *ex art.* 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, V comma c.p.p..

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, *ex art.* 14, comma 5-*quater*, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-*ter* è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, I comma e 27, III comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza n. 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333/1992, nell'ordinanza n. 220/1996, nella sentenza n. 84/1997).

E la sentenza n. 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea (de pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», art. 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze n. 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'art. 27, III comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla assenta necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antiggiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli artt. 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M

Visti gli artt. 134 Cost. e 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte, d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 4 aprile 2007

Il giudice: GRATTERI

N. 595

*Ordinanza del 4 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Firenze
nel procedimento penale a carico di Salham Omar*

Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Delitto di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Reclusione da uno a quattro anni - Violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza della pena, anche con riferimento al trattamento sanzionatorio previsto per analoghe fattispecie - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-ter, sostituito dall'art. 1, comma 5-bis, del decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 27, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte del d.lvo n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis della legge n. 271/2004, di conversione con modificazioni del d.l. n. 241/2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione,

R I L E V A

SALHAM OMAR è stato arrestato in data 3 aprile 2007 nella flagranza del reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione del Prefetto di Firenze e l'ordine di espulsione emessi del questore della stessa città in data 25 gennaio 2007 ex articoli 13 e 14, comma 5-bis, tradotti anche in lingua conosciuta dall'interessato, risultano essere stati notificati al prevenuto il quale ha sottoscritto i relativi verbali.

All'udienza tenutasi il 4 aprile 2007 — all'esito della convalida dell'arresto, non richiesta dal p.m. l'applicazione di misure — si è proceduto con rito direttissimo e l'imputato ha tempestivamente richiesto il giudizio abbreviato; si è, pertanto, disposto ai sensi dell'art. 440 c.p.p.; le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni.

La sanzione da comminare in ipotesi di affermazione di penale responsabilità dovrebbe essere determinata con riguardo a quella prevista dalla disposizione della cui legittimità costituzionale si dubita.

A) L'evoluzione normativa.

Il testo originario dell'art. 14 non comprendeva l'incriminazione dello straniero che non avesse ottemperato all'ordine emesso dal questore in esecuzione del decreto di espulsione del prefetto.

La fattispecie di reato in discorso è stata introdotta dalla legge n. 189/2002, come contravvenzione punibile con l'arresto da sei mesi a un anno e ad arresto obbligatorio.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 223/2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies per contrasto con gli articoli 3 e 13 della Costituzione «nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo art. 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto», rilevando la manifesta irragionevolezza di provvedimento provvisorio in materia di libertà personale in difetto, atteso il titolo di reato, della condizione di applicabilità ex art. 280 c.p.p. anche in riferimento all'art. 391, quinto comma c.p.p.

Il d.l. n. 241/2004, non modificando la pena suddetta, limitava l'arresto obbligatorio all'ipotesi, ex art. 14, comma 5-quater, di delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni (reingresso nel territorio dello Stato dello straniero espulso).

In sede di conversione del d.l. citato il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter è stato previsto come delitto punibile con la reclusione da uno a quattro anni e nuovamente stabilito l'arresto obbligatorio, ad eccezione dell'ipotesi di espulsione motivata dall'essere scaduto il permesso di soggiorno, per la quale non si è modificata la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Dunque, è intervenuto un notevole inasprimento della pena, per questa parte la norma attualmente in vigore apparendo in contrasto con gli artt. 3, primo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

B) La non manifesta infondatezza per violazione delle richiamate disposizioni costituzionali.

La Corte costituzionale, pur riservando alla «discrezionalità del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere puniti, determinare quali debbano essere la qualità e la misura della pena ed apprezzare parità e disparità di situazioni», ha però costantemente ribadito il principio che «l'esercizio di tale discrezionalità può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia quindi luogo ad una disparità di trattamento palese e ingiustificata» (sentenza n. 25/1994; il principio è richiamato anche nella sentenza n. 333/1992, nell'ordinanza n. 220/1996, nella sentenza n. 84/1997).

E la sentenza n. 409/1989 individua i contenuti e la portata dei requisiti di proporzionalità e ragionevolezza: «il principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, primo comma, Costituzione esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali», disconoscendo la legittimità di quelle «incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e dei valori offesi dalle predette incriminazioni».

Il principio è ora recepito anche dalla Costituzione europea («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato», art. 2 - 109).

Inoltre, si è ripetutamente affermato (sentenze 313/1995 e 343/1993) che la manifesta mancanza di proporzionalità rispetto ai fatti reato non corrisponde all'esigenza della finalità di rieducazione posta dall'art. 27, terzo comma.

Ora, nella stessa relazione all'emendamento del d.l. n. 241/2004, l'introduzione di una sanzione così elevata viene giustificata in riferimento soltanto alla assenta necessità di adeguarsi alla sentenza n. 223/2004 della Corte costituzionale, ma ciò nel senso non condivisibile di inasprire la pena unicamente in funzione di consentire l'arresto obbligatorio e l'eventuale successiva applicazione di misure coercitive personali per coloro che non ottemperino all'ordine del questore. L'intenzione traspare dall'essere la stessa pena prevista per il fatto di chi rientra nel territorio nazionale dopo un'espulsione disposta dal giudice, condotta di assai più rilevante gravità in quanto presuppone la commissione di un reato o quantomeno la pendenza di un procedimento penale.

Dunque si deve concludere che si è operata una trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale in palese contrasto con i criteri che devono informare la determinazione in astratto delle sanzioni penali.

Né il prospettato dubbio di costituzionalità è risolto ove si consideri il trattamento sanzionatorio conseguente alla violazione di precetti di norme incriminatrici che, delineando comportamenti antiggiuridici assimilabili, sono poste a tutela degli stessi interessi, l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, protetti dalla disposizione in esame.

L'art. 650 c.p. punisce con l'arresto fino a tre mesi o con la sola ammenda l'inottemperanza ad un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico (oltre che di giustizia e igiene).

L'art. 2 della legge n. 1423/1956 presuppone un ordine della pubblica autorità concernente persone ritenute «pericolose per la sicurezza pubblica» — una pericolosità accertata in concreto e non «potenziale», come nel caso dello straniero clandestino — e l'inottemperanza configura una contravvenzione sanzionata con l'arresto da uno a sei mesi.

Per l'appunto, in applicazione degli stessi parametri di normazione, il legislatore del 2002 aveva coerentemente previsto come contravvenzione l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 5-ter, e la pena da sei mesi a un anno di arresto, stabilita in misura maggiore per lo straniero, trovava ragionevole giustificazione nell'esigenza, fatta propria quale insindacabile scelta politica, di contrastare in modo specifico il fenomeno dell'immigrazione clandestina, inesistente all'epoca della redazione del codice penale e della legge n. 1423/1956.

Al contrario, è di immediata evidenza la sproporzione tra la pena per il delitto di cui all'art. 14, comma 5-ter, attualmente in vigore, e le sanzioni per le contravvenzioni di cui agli articoli 650 c.p. e 2, legge n. 1423/1956.

L'irragionevolezza si apprezza, pertanto, sotto un duplice profilo, sia con riguardo alla pena che il legislatore solo due anni prima aveva ritenuto congrua, sia con riguardo alle pene previste per analoghe fattispecie.

L'art. 3, primo comma della Costituzione impone, invece, che il bilanciamento tra gli interessi da tutelare e il bene della libertà personale tenga conto delle sanzioni previste per le analoghe condotte di pregiudizio degli stessi interessi, derivandone l'effetto che, solo quando la pena sia stabilita con la necessaria proporzionalità, essa risponde alla funzione rieducativa di cui all'art. 27, terzo comma della Costituzione.

P. Q. M

Visti gli articoli 134 Cost. e 23 e ss. legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter prima parte d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dall'art. 1, comma 5-bis legge n. 271/2004 (che ha convertito in legge con modificazioni il d.l. n. 241/2004) nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma-bis, in riferimento agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere.

Firenze, addì 4 aprile 2007

Il giudice: GRATTERI

07C1083

N. 596

*Ordinanza del 16 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Lucca
nel procedimento penale a carico di Catelli David ed altri*

Sicurezza pubblica - Violazioni nella produzione, importazione, distribuzione e installazione di apparecchi da gioco (art. 110, co. 9, regio decreto n. 773/1931) - Intervenuta depenalizzazione - Inapplicabilità alle violazioni commesse anteriormente - Irragionevole deroga al principio di retroattività della legge più favorevole al reo.

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 547.
- Costituzione, art. 3.

II TRIBUNALE

Decidendo sulla eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, comm 547, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che ha inciso sulla disciplina sanzionatoria delle condotte di cui all'art. 110, r.d. 18 giugno 1931, n. 773), avanzata dal difensore di Barsanti Mario e Barsanti Giovanni all'udienza del 18 gennaio 2007;

Premesso che la stessa verte sulla presunta violazione degli artt. 3 e 25 Cost., nella misura in cui la disposizione in esame manterrebbe valenza e sanzione penale ad una condotta che — in forza delle modifiche introdotte dalla stessa legge (art. i, commi 540 ss., poi confermata sul punto dall'art. 1, comma 86, legge 27 dicembre 2006, n. 296) — non è più prevista dalla legge come reato, ma soltanto come illecito di natura amministrativa;

Ritenuto che la questione non sia irrilevante, atteso che tutti gli imputati — compresi i Barsanti — sono chiamati a rispondere proprio della violazione dell'art. 110, comma 9, r.d. n. 773/1931;

Ritenuto che la questione non sia manifestamente infondata;

Ed invero, osserva il giudice che l'art. 1, comma 543, legge n. 266/2005 ha integralmente sostituito la lettera previgente dell'art. 110, comma 9, r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (ulteriormente modificata, da ultimo, dall'art. 1, comma 86, legge n. 296/2006, ma senza variazioni essenziali pel fine che occupa), espressamente prevedendo che tutte le condotte in esso ricomprese — tra le quali si riscontrano quelle oggi contestate a tutti gli imputati — siano punite soltanto con sanzioni amministrative pecuniarie;

Il successivo comma 547 del medesimo art. 1, pur tuttavia, statuisce che, per le violazioni dell'art. 110, comma 9 in esame «commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse»;

Ciò premesso, osserva il giudice — in ciò richiamando l'orientamento di recente ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 393/2006 — che il regime giuridico riservato alla *lex mitior*, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, comma secondo, della Costituzione, in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole al reo; da ciò discende che eventuali deroghe al principio di retroattività della *lex mitior*, ai sensi dell'art. 3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa;

Si osserva, ancora, che l'individuazione dei criteri in base ai quali operare questa valutazione non può prescindere dal considerare adeguatamente la circostanza che tale principio non è affermato soltanto, come criterio generale, dall'art. 2 c.p., ma è stato sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario;

In tal senso, si ricorda il Patto internazionale dei diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, il quale stabilisce che «se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne»; principio richiamato in numerose pronunce della stessa Corte costituzionale (sentenze n. 62 del 1992, n. 168 del 1994, n. 109 del 1997, n. 270 del 1999), la quale ha affermato che le citate disposizioni del Patto internazionale non possono essere assunte in quanto tali come parametri nel giudizio di costituzionalità delle leggi, ma che ciò non impedisce di attribuire a quelle norme grande importanza nella stessa interpretazione delle corrispondenti, ma non sempre coincidenti, norme contenute nella Costituzione»;

Analogo principio viene poi ribadito in sede comunitaria;

Ed invero, la Corte di giustizia delle comunità europee ha statuito — anche di recente (sentenza 3 maggio 2005, C-387/2002, C-391/2002, C-403/2002) — che delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri fa parte il principio dell'applicazione retroattiva della pena più mite. Tale principio deve essere senz'altro osservato dal giudice interno «quando applica il diritto nazionale adottato per attuare l'ordinamento comunitario», ma esso viene comunque in rilievo nella sua valenza di principio generale dell'ordinamento comunitario, desunto dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali e dai trattati internazionali dei quali gli Stati membri, sono parti contraenti;

Dal complesso di tali dati normativi, si ricava che per le leggi in esame l'applicazione retroattiva è la regola, e che tale regola è derogabile in presenza di esigenze tali da prevalere su un principio il cui rilievo — come già osservato — non si fonda soltanto su una norma, sia pure generale e di principio, del codice penale;

Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della *lex mitior* impone di ritenere che il valore da esso tutelato può esser sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali, a titolo esemplificativo, quello dell'efficienza del processo o della salvaguardia dei diritti di soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario livello); con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità *ex art. 3 Cost.*, sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo, deve superare un positivo vaglio di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole;

Tutto ciò premesso, si ritiene che la scelta effettuata dal legislatore con la censurata disposizione non sia assistita da ragionevolezza;

Ed invero, dalla lettura complessiva e sistematica della nuova disciplina in materia, appare evincersi con evidenza che l'ordinamento — operata una precisa scelta in termini di offensività e rilevanza sociale della condotta — ha inteso abbandonare la sede penale e relegare le fattispecie di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. ad un ambito eminentemente amministrativo, in tal senso riordinando anche ogni profilo sanzionatorio che, come già riportato in premessa, è oggi individuato soltanto in termini di sanzioni amministrative pecuniarie;

Intento, quello in esame, manifestato con la legge n. 266/2005 e confermato dalla legge n. 296/2006;

Intento, quello in esame, che non coinvolge soltanto il comma 9, dell'art. 110 in oggetto (con tutte le ipotesi in esso contemplate), ma anche il comma 8-*bis*, introdotto con la legge n. 266/2005;

Intento manifestato in modo chiaro e senza esitazioni, in relazione al quale la previsione di cui all'art. 1, comma 547 della legge 23 dicembre 2005 — che deroga alla retroattività della nuova disciplina — non pare ispirato ad alcun principio di ragionevolezza, ponendosi pertanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

P. Q. M.

*Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale come sollevata;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso;*

Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Lucca, 16 marzo 2007

Il giudice: MENGONI

N. 597

*Ordinanza del 13 dicembre 2006 emessa dal giudice di pace di Melfi
nel procedimento civile promosso da Carnero Mirco contro Ministero della difesa*

Circolazione stradale - Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada - Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 cod. strada (in specie, confisca per inosservanza dell'obbligo di indossare il casco protettivo) - Omessa indicazione dei parametri costituzionali.

- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 171, commi 1 e 2, modificati dall'art. 3, comma 11, del decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 214; codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 213, comma 2-*sexies*, introdotto dall'art. 5-*bis*, comma 1, lett. c), n. 2, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168.

IL GIUDICE DI PACE

All'udienza del 13 dicembre 2006 è presente l'avv. Gramegna per il ricorrente che si riporta al ricorso e né chiede l'accoglimento. Insiste nella richieste formulate depositando massime del Giudice di pace di Napoli del 23 dicembre 2005 nonché del Giudice di pace di Torre Annunziata sulla questione di legittimità costituzionale della norma contestata in ordine alla sanzione accessoria di confisca del ciclomotore per guida senza casco.

All'udienza del 13 dicembre 2006 è presente il Mar. Ord. Petrucelli Antonio, il quale si riporta alle controdeduzioni fornite avverso il ricorso presentato da Carnero Mirco, inoltre ribadisce che per la contestazione circa la mancata indicazione della sanzione amministrativa irrogata, non è l'organo accertatore a dover indicare la somma da pagare, in quanto il pagamento in misura ridotta non è ammesso, ma sarà la Prefettura a comunicare al trasgressore la somma da pagare, ribadendo la stessa modalità riportata sia sul verbale che sul bollettino postale già consegnato al Carnero Mirco.

P.Q.M.

Dato atto della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale in ordine agli articoli 171, comma 1 e 2 ed art. 213, comma 2/VI c.d.s.

Sospende il presente procedimento disponendo la trasmissione del fascicolo alla Corte costituzionale a cura della cancelleria.

Il giudice di pace: FERRARESI

07C1085

N. 598

*Ordinanza del 17 aprile 2007 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Pirrami Ettore*

Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze inerenti alla persona del colpevole nel caso previsto dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. (recidiva reiterata) - Contrasto con il principio della proporzionalità della pena - Violazione del principio di uguaglianza - Lesione dei principi della responsabilità penale personale e della funzione rieducativa della pena.

- Codice penale, art. 69, comma quarto, come modificato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

IL TRIBUNALE

Nel procedimento penale n. 8005/07 r.g. trib. a carico di Pirrami Ettore, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 1 e comma 1-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, «perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, vendeva e comunque cedeva a Casciotti Alberto gr. 0,9 di sostanza stupefacente del tipo eroina ed illecitamente deteneva gr. 10,8 di sostanza stupefacente del tipo eroina che per quantità, modalità di confezionamento (suddivisa in 12 involucri) ed altre circostanze dell'azione (v. verbale di arresto) appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale. Recidiva specifica reiterata. In Roma 21 marzo 2007», all'udienza del 17 aprile 2007 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Ritiene il tribunale che ricorrano le condizioni di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per sollevare, su conforme eccezione della difesa, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

La questione appare invero rilevante, non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale della norma in questione, e non manifestamente infondata.

Quanto alla rilevanza della questione, si osservi quanto segue.

In data 21 marzo 2007 Pirrami Ettore aveva tratto in arresto dinanzi a questo tribunale per la convalida e il successivo giudizio direttissimo in relazione al reato descritto in epigrafe. Convalidato l'arresto, all'udienza successiva l'imputato, a messo del proprio difensore, avanzava richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato, subordinato all'acquisizione di certificazione della A.S.L. di Roma, e il tribunale disponeva in conformità. Indi, la difesa medesima sollevava questione di legittimità costituzione del menzionato art. 69, comma 4 c.p.p. in relazione ai profili sopra precisati.

Ebbene, va premesso, anzitutto, che, in ipotesi, l'episodio in addebito è suscettibile di essere ricondotto alla fattispecie attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990. Ciò, in particolare, in considerazione del modesto dato ponderale della sostanza rinvenuta nella disponibilità del presunto acquirente Casciotti e del Pirrami — dall'analisi tossicologica è risultato che l'involucro sequestro al primo conteneva gr. 0,187 di sostanza con il principio attivo dell'eroina nella misura del 14,7%, dalla quale è possibile ricavare una singola dose media, mentre l'involucro sequestro al secondo conteneva gr. 2,913 di sostanza con il principio attivo dell'eroina nella misura del 15,0%, dalla quale è possibile ricavare 17 singole dosi medie —, dati, questi, che indubbiamente evidenziano la contenuta offensività della condotta e consentono agevolmente di ricondurre l'episodio ad un fenomeno di piccolo spaccio. Conforta tali conclusioni lo stato di tossicodipendenza in cui versa da anni il Pirrami (secondo quanto risulta dall'acquisita certificazione del S.E.R.T. in data 29 marzo 2007), trattandosi di circostanza che può, in ipotesi, indurre a ritenere che quantomeno una parte della sostanza detenuta dallo stesso presso la propria abitazione fosse destinata all'uso personale.

Ciò detto, va sottolineato che non sussistono dubbi, ad avviso di questo tribunale, circa la natura di circostanza della cosiddetta «ipotesi lieve». Al riguardo, la suprema Corte di cassazione a sezioni unite ha già da tempo affermato che detta ipotesi normativa configura non una fattispecie autonoma di reato, ma una circostanza attenuante ad effetto speciale, essendo essa correlata ad elementi (i mezzi, le modalità, le circostanze dell'azione, la qualità e la quantità delle sostanze) che non mutano, nell'obiettività giuridica e nella struttura, le fattispecie previste dai primi commi dell'articolo, ma — conformemente del resto a quanto sempre ritenuto dal supremo Collegio in presenza di espressioni normative relative ai «fatti di lieve entità» — attribuiscono ad esse solo minore

valenza offensiva e grado di pericolosità (*cf.*, sul punto, Cass., sez. un., 31 maggio 1991, Parisi; nonché Cass. n. 38879 del 29 settembre 2005; Cass. n. 20556 del 24 febbraio 2005; Cass., sez. un., n. 17 del 21 giugno 2000). Detto principio, costantemente seguito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, conserva intatta la sua validità, non essendone mutati i presupposti argomentativi di fondo, anche a seguito dei successivi interventi normativi incidenti sul Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (d.P.R. n. 309 del 1990), sino all'ultimo, costituito dalla legge 21 febbraio 2006, n. 29. Quest'ultima novella rafforza, anzi, il suddetto convincimento, laddove elimina in radice l'argomento letterale utilizzato dai fautori della tesi contraria, desumibile dal disposto del previgente art. 90, d.P.R. n. 309 del 1990, il quale stabiliva, in tema di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva, che «la stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'art. 73, comma 5...». Ebbene, il menzionato art. 90, nella sua nuova formulazione, non contiene più il predetto equivoco riferimento ai «reati» di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; mentre, per altro verso, rimane fermo l'argomento di segno opposto, desumibile dalla lettera dell'art. 380, secondo comma, lett. *h*), c.p.p., come sostituito dall'art. 2, decreto-legge n. 247 del 1991, convertito in legge n. 314 del 1991, il quale definisce espressamente come «circostanza» la fattispecie prevista dal quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Dal fatto che trattasi di circostanza attenuante discende che essa è soggetta all'obbligatorio giudizio di comparazione di cui all'art. 69, quarto comma, c.p. con le circostanze di segno opposto eventualmente ritenute, tra le quali pacificamente rientra la recidiva (circostanza inerente la persona del colpevole).

Ora, atteso che indubbiamente ricorrono nel caso in esame gli estremi della contestata recidiva specifica reiterata di cui all'art. 99, comma 4 c.p. — l'imputato risulta infatti gravato da sei precedenti penali, di cui tre specifici, per i quali ha riportato condanna con sentenze del pretore di Roma e del Tribunale di Roma — e che il novellato art. 69, comma quarto c.p. consente unicamente il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti in termini di equivalenza, ne consegue dunque che, ritenuta l'equivalenza tra la recidiva contestata e la ritenuta circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la pena da infliggersi all'imputato (salva la diminuzione del rito) può essere solo quella prevista dal comma 1 della medesima norma (ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 comma 3 c.p.), determinata dal legislatore, nel minimo, in anni sei di reclusione e 26.000,00 euro di multa.

Da qui la rilevanza della questione prospettata, consentendo il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva contestata — giudizio consentito dall'art. 69 c.p. anche per quanto riguarda le circostanze ad effetto speciale — la comunicazione di una pena contenuta nei limiti edittali previsti dal comma 5 in luogo di quella, assai più aspra, prevista dal comma 1.

Venendo al profilo della non manifesta infondatezza della questione proposta, ritiene il Tribunale che l'attuale formulazione dell'art. 69 comma 4 c.p., nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 99, quarto comma, c.p., stabilisce il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, dia luogo ad una violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Si osservi che tra i caratteri che la pena deve possedere secondo la Costituzione vi è quello della proporzionalità rispetto alla gravità del fatto. Tale principio, cardine della moderna cultura giuridica e limite logico del potere punitivo nello Stato di diritto, è insito nel concetto retributivo di pena (il male subito costituisce il corrispettivo del male inflitto se ed in quanto sia a questo proporzionato) ed è costituzionalizzato dagli artt. 3 e 27, commi primo e terzo Cost., che impongono, rispettivamente, il trattamento differenziato delle situazioni diverse e l'ineludibile giustizia della pena, intrinseca nel carattere personale della responsabilità e presupposto dell'azione rieducatrice della pena. Concetto, quello della proporzionalità, che impone al legislatore la previsione di pene edittali graduate in relazione ad una scala di gravità dei reati (gravità determinata dal rango dei beni, dal grado e dalla quantità dell'offesa, dal tipo di colpevolezza) e la concreta graduabilità da parte del giudice della misura della pena edittale in relazione ad una scala di gravità delle ipotesi ricomprese nella fattispecie legale. Solo una pena proporzionata all'offesa è in grado di assolvere alla sua composta funzione retributiva, intimidatrice e rieducativa e di armonizzarsi con i principi costituzionali di eguaglianza, della responsabilità personale e del finalismo rieducativo della pena, laddove invece una pena sproporzionata lede tanto il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che implica un pari trattamento degli eguali ma anche una diversificazione dei distinti e che si traduce per il legislatore in un imperativo di ragionevolezza in ordine alle differenziazioni e alle equiparazioni operate, quanto il principio della personalità della pena (art. 27, primo comma, Cost.), che impone, tra l'altro, che la pena sia adeguata, nella specie e nella quantità, anche alle condizioni personali dell'agente, quanto infine il principio che impone (nel triplice momento legislativo, giudiziario ed esecutivo) l'individualizzazione della pena in funzione delle esigenze specialpreventivo-risocializzative del soggetto (art. 27, terzo comma, Cost.), sacrificando l'irragionevole durezza della sanzione il singolo a supposte superiori esigenze collettive di stabilità e difesa sociale.

Il giudizio di comparazione fra circostanze è uno degli istituti finalizzati a consentire, nel momento della decisione giudiziaria, di rendere la pena adeguata, nella qualità e nella misura, alla gravità del fatto e alla personalità del suo autore (la finalità è proprio «quella di apprezzare la personalità del colpevole e la vera entità del fatto onde conseguire il perfetto adattamento della pena al caso concreto», Cass., sez. IV, 28 giugno 2005, n. 30432, P.G. Milano in proc. Matti), sicché la negazione di un completo giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto finisce per omogeneizzare il trattamento di situazioni anche profondamente diverse e per pregiudicare, oltre che la stessa efficacia generalpreventiva della pena (che presuppone a sua volta l'adeguatezza della sanzione, poiché la pena, se troppo severa, può essere addirittura criminogena, istigando alla ribellione e alla solidarietà con il reo, trasformato in vittima), anche la funzione rieducativa cui essa deve tendere, assolta solo calibrando la pena sulla personalità e i bisogni risocializzativi dell'autore. E ciò in modo particolare allorché il divieto di prevalenza riguardi le circostanze attenuanti ad effetto speciale, concepite dal legislatore con la previsione di pene assai più miti proprio per conferire speciale rilievo alla ridotta offensività del fatto.

Nei caso in esame, ritiene il tribunale che il novellato art. 69 c.p., nella parte in cui prevede che la circostanza soggettiva della persona del colpevole consistente nell'aver riportato più condanne penali non consenta il giudizio di prevalenza delle ritenute circostanze attenuanti, possa dare luogo ad una irragionevole sproporzione tra il trattamento sanzionatorio applicabile e la concreta gravità del reato e della colpevolezza. Specie in ipotesi di reato come quella di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, in cui assai marcata è la differenza nel trattamento tra fattispecie ordinaria e attenuata, il divieto di prevalenza finisce per neutralizzare la portata sanzionatoria della circostanza ad effetto speciale con la conseguenza di omogeneizzare il trattamento di situazioni profondamente diverse (il narcotrafficante di rilevanti partite di stupefacente contemplato dal comma 1 e l'occasionale cedente di qualche modesta dose del comma cinque). Precludere il giudizio di prevalenza conduce in effetti ad applicare la medesima risposta sanzionatoria a condotte di gravità estrema e condotte di gravità modestissima e ad autori dalle personalità del tutto diverse. Si pensi, a quest'ultimo riguardo, all'uniformità sanzionatoria che si produce in forza della norma in commento con riferimento a imputati ritenuti meritevoli di una pluralità di attenuanti e imputati ai quali sia riconosciuta una sola circostanza attenuante; a recidivi per reati c.d. «bagatellari» o comunque di modesta gravità e recidivi per reati gravissimi; a recidivi per reati assai risalenti nel tempo e recidivi per reati recentemente consumati.

Tali sono i motivi per cui appare rilevante e non manifestamente infondato il dubbio di costituzionalità dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, c.p., stabilisce divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, codice penale, come novellato dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, c.p., stabilisce divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza, di cui è data lettura in udienza alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed altresì comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Roma, addì 17 aprile 2007

Il giudice: STEIDL

N. 599

*Ordinanza del 20 aprile 2007 emessa dal Giudice di pace di Sorgono
nel procedimento civile promosso da Murru Alessandro contro Prefettura di Nuoro*

Sanzioni amministrative - Violazioni del codice della strada comportanti sanzione amministrativa pecuniaria la cui entità è demandata alla determinazione del Prefetto - Opposizione avverso l'ordinanza prefettizia ingiuntiva del pagamento della sanzione - Dedotta intempestività del provvedimento opposto - Omessa previsione di un termine ragionevole (e, in ogni caso, più breve del termine quinquennale di prescrizione posto all'esercizio della pretesa sanzionatoria) per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza - Asserita lesione del diritto di difesa - Incidenza sul principio di ragionevole durata del processo.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa n. 134/C/06 (Murru - Pref. Nuoro) ha pronunciato il 20 aprile 2007, in pubblica udienza, la seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Con ricorso del 16 dicembre 2006 Murru Alessandro proponeva tempestiva opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione n. 2886/02/SA del Prefetto di Nuoro in data 13 ottobre 2006 — a lui notificata il 14 dicembre 2006 — con la quale gli era stata inflitta la sanzione amministrativa di Euro 71,00 per violazione dell'art. 192 c.d.s. (inosservanza dell'intimazione di arrestarsi, a lui rivolta da Carabinieri in servizio di polizia stradale) commessa il 5 ottobre 2002.

Sosteneva il ricorrente:

- a) che egli non aveva ricevuto notifica di alcun verbale;
- b) che, nell'ordinanza impugnata, vi erano errori nell'indicazione della sua data di nascita e del numero di targa del suo veicolo;
- c) che, nell'emissione dell'ordinanza stessa, erano stati superati i termini perentori di cui al comma 1-*bis* dell'art. 204 codice della strada, con conseguente decadenza del prefetto dal potere sanzionatorio.

Chiedeva egli, in via provvisoria, la sospensione del provvedimento per gravi motivi e, in via definitiva, il suo annullamento per i motivi di cui sopra.

Concessa da questo giudice la provvisoria sospensione ai sensi dell'art. 22 della legge citata, si costituiva con suo funzionario il Prefetto di Nuoro, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Accertata l'infondatezza dei primi due motivi di opposizione — di quello *sub a*), per aver avuto il Murru copia del verbale, nell'immediatezza della contestazione; di quello *sub b*), per manifesta irrilevanza dei lamentati errori, ai fini dell'esatta individuazione dell'illecito e del relativo diritto di difesa — non riteneva questo giudice, invece, di rigettare il terzo indicato *sub c*), malgrado l'obiettiva inapplicabilità alla concreta fattispecie del suddetto art. 204 c.d.s.: ciò, nella considerazione che tra la data del verbale (5 ottobre 2002) e quella dell'ordinanza prefettizia (13 ottobre 2006) erano trascorsi oltre quattro anni. Era opinione del giudicante, infatti — ed a questa si era egli sempre attenuto nelle sue decisioni, fino alla sentenza Cass., sez. un. 9591 del 27 aprile 2006, di tenore totalmente opposto — che ai procedimenti sanzionatori, previsti dalla legge n. 689/1981, fosse applicabile (sotto il profilo della loro ragionevole durata) il termine stabilito dall'art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ciò essendo stato escluso definitivamente con detta sentenza della Corte suprema — peraltro dopo numerose decisioni, di vario segno, delle diverse sezioni civili — ben può profilarsi un dubbio di illegittimità costituzionale dell'art. 18 citato che, non ponendo alcun termine alla durata del processo sanzionatorio, *de facto* fa coincidere quest'ultima con il periodo quinquennale di prescrizione delle sanzioni amministrative, di cui all'art. 28 della legge stessa.

Ciò premesso, il giudice di pace ritenuto quanto alla rilevanza, nel processo, della questione di illegittimità qui appresso sollevata, che tale condizione sussista pienamente, poichè:

appare inapplicabile alla fattispecie in esame (ipotesi di infrazione non pagabile in misura ridotta ai sensi dell'art. 202 c.d.s. e soggetta perciò, quanto alla determinazione della sanzione, all'ordinanza del prefetto) l'invocato comma 1-*bis* dell'art. 204 c.d.s., dettato esclusivamente per il caso di ricorso proposto dal trasgressore;

tale fattispecie sembra invece ricadere nell'ordinario regime della legge 24 novembre 1981, n. 689, che (artt. 17-18) demanda la determinazione della sanzione all'Autorità amministrativa, destinataria del rapporto;

la ragionevole durata del procedimento, invocata dal ricorrente — indipendentemente dallo specifico articolo di legge, da lui indicato — dovrebbe ugualmente sussistere, per principio costituzionale e di diritto comunitario;

quanto alla non manifesta sua infondatezza, che anch'essa debba essere riconosciuta, per quanto in appresso osservato e considerato.

Mentre con precedenti sentenze (segnatamente con la n. 4616 del 6 marzo 2004) la Corte di cassazione aveva indicato nei termini di cui all'art. 204 c.d.s. una «attuazione del principio stabilito dall'art. 2 della legge n. 241/1990» estendendo tale logica a tutti i procedimenti sanzionatori secondo una interpretazione «più conforme ai principi costituzionali» la citata recente decisione n. 9591/2004 delle Sezioni Unite sottolinea invece il carattere di «specialità» della legge n. 689/1981, che la farebbe prevalere sul principio generale di «celerità» ed «immediatezza» affermato dalla legge 241 (principio tuttavia «particolarmente presente» nei procedimenti in argomento, a tutela del diritto di difesa).

Con tale ultimo verdetto — che, a sommosso avviso di chi scrive, rivela la preoccupazione della Corte di tutelare comunque l'Amministrazione, anche nei suoi momenti di inefficienza ed anche a rischio di stridente contrasto con l'esplicito richiamo alla «giustizia amministrativa» esercitata dalle amministrazioni pubbliche, contenuto nel comma 1 dell'art. 29 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 19 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 — si è inteso affermare che, di fatto, deve restare senza alcun termine (e, quindi, senza quella «ragionevole durata» che, facendo parte dei principi costituzionali e comunitari, tanti interventi della CEE ha determinato nei confronti dell'Italia) la generalità dei procedimenti destinati a concludersi con ordinanza-ingiunzione: unico limite restando quello dei cinque anni, previsti per la prescrizione del diritto sostanziale di riscossione delle sanzioni pecuniarie.

Se, come è inevitabile ritenere, è ormai quella delle sezioni unite l'interpretazione da dare alla normativa vigente (e, quindi, quella da applicare nel concreto) non resta che chiedersi se, così intesa, tale normativa — in certo modo assimilabile a quella penale, per l'evidente contiguità ed affinità fra questa e le materie depenalizzate, trasformate nel tempo in illeciti amministrativi — non sia in contrasto:

con il principio di ragionevolezza: non è facile, infatti, comprendere la *ratio* per cui il trasgressore abbia l'onere di inviare scritti difensivi entro il breve termine di trenta giorni dalla contestazione (art. 18, comma 1, legge n. 689), mentre l'Autorità procedente avrebbe avanti a sé il tempo, ben più lungo, di quasi 5 anni;

agli artt. 24 e 111 della Costituzione, che al suddetto principio fanno implicito riferimento allorché assicurano alle parti parità di diritti e ragionevole durata del processo;

all'art. 3 della Costituzione, che — come suggerisce la citata sentenza n. 4616 — riconosce ai cittadini pari garanzie e trattamento, siano essi trasgressori del codice della strada o di altre norme amministrative, di natura diversa.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede espressamente un termine (diverso e più breve, evidentemente, da quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28) per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento, in attesa della relativa pronuncia;

la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle Autorità indicate nel citato art. 23 della legge n. 87/1953.

Sorgono, addì 20 aprile 2007

Il giudice di pace: RICOTTI

07C1087

N. 600

*Ordinanza del 30 marzo 2007 emessa dal Tribunale di Cagliari
nel procedimento penale a carico di Accornero Emilia ed altro*

Reati e pene - Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - Esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge n. 52/1996 senza essere iscritto nell'elenco degli operatori abilitati - Configurazione delle fattispecie quale delitto - Previsione di pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996 - Eccesso di delega.

- Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, art. 5, comma 3.
- Costituzione, artt. 76 e 77; legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 15, comma 1, lett. c).

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Accornero Emilia, nata a Torino il 18 febbraio 1945, e Fiorelli Graziano, nato a Fossombrone il 29 settembre 1937, imputati, la prima, «del delitto di cui all'art. 5, comma 3 d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, per aver esercitato attività finanziarie di incasso e trasferimento di fondi (comprese in quelle individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 52 del 1996) senza essere iscritta all'elenco degli agenti a ciò abilitati. In particolare quale titolare dell'omonima ditta individuale effettuava operazioni di trasferimento di danaro quale submandataria della Finint S.p.a. Agente Western Union», il secondo, «del delitto di cui agli artt. 110, 40 cpv. c.p., 5 comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, per avere, nella sua qualità di legale rappresentante della Finint S.p.a. Agente Western Union, omettendo di assicurarsi che il proprio subagente Accornero Emilia fosse regolarmente iscritta nell'elenco dei soggetti autorizzati allo svolgimento di attività finanziarie di incasso e trasferimento di fondi, concorso nell'attività illecita della predetta Accornero meglio descritta al capo precedente;

Nel decidere sull'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997 n. 153, sollevata dai difensori di fiducia degli imputati, con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e all'art. 15, comma 1, lett. c), legge n. 52/1996, nonché con riferimento all'art. 25, secondo comma della Costituzione;

Sentito il pubblico ministero;

Rilevato che, secondo un primo profilo di illegittimità costituzionale posto in rilievo dalla difesa, il legislatore delegato, nell'introdurre la norma punitrice oggi contestata (delitto punito con la pena congiunta della reclusione e della multa: art. 5 comma 3, d.lgs n. 153/1997), ha ecceduto i limiti indicati dalla legge delega n. 52/1996, la quale, all'art. 15 comma 1, lett. c), aveva fatto riferimento, in ordine sia alla previsione della condotta incriminata sia alle sanzioni da comminare, al decreto legge n. 143/1991 (convertito con modificazioni nella legge n. 197/1991), il quale invece disciplina fattispecie di reato differenti rispetto a quelle indicate nella norma in questione e per giunta a titolo contravvenzionale;

che, secondo un diverso profilo di illegittimità costituzionale dedotto dalla difesa, fondato sul fatto che l'attività di cui si contesta il presunto esercizio abusivo è quella di trasferimento di denaro (c.d. money transfer), nonché sulla considerazione che l'art. 4, d.m. 6 luglio 1994, in ordine al contenuto delle attività indicate nell'art. 106, d.lgs. n. 385/1993, prevede che per prestazioni di servizi di pagamento si intende, tra l'altro, l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, alla luce di tale quadro normativo, l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997, ove inteso come riferito anche all'attività di money transfer, determinerebbe una violazione del principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione, giacché la scelta di considerare reato l'esercizio abusivo dell'attività di money transfer non sarebbe compiuta dalla fonte primaria, silente sul punto, ma dalla fonte regolamentare, ossia il d.m. 6 luglio 1994;

O S S E R V A

1. — Premesso che il dibattito non è stato aperto e che quindi l'unico punto di riferimento, al fine di vagliare le questioni sollevate dalla difesa, è costituito dalla prospettazione accusatoria contenuta nell'imputazione, occorre ricordare, al fine di valutare la rilevanza e la fondatezza di questa prima eccezione, che la condotta addebitata dal pubblico ministero all'imputata Accornero (quella ascritta al Fiorelli è omissiva e consiste in sostanza nel mancato controllo della submandataria Accornero) è quella di aver esercitato attività finanziarie di incasso e trasferimento di fondi senza la previa iscrizione nell'elenco degli agenti a ciò abilitati.

In sostanza, la normativa di riferimento consta della disciplina comunitaria (direttiva 10 giugno 1991 n. 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; direttiva successivamente abrogata dall'art. 44 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 60 del 20 ottobre 2005), della legge delega 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, e dall'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 153/1997, che punisce per l'appunto chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c) della legge n. 152/1996, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 5.

La direttiva comunitaria n. 308 del 1991 prevedeva che gli Stati membri avrebbero provveduto ad estendere, in tutto o in parte, le disposizioni della stessa direttiva ad attività professionali e categorie di imprese — diverse dagli enti e dalle persone direttamente e consapevolmente coinvolte nell'attività di riciclaggio — le quali svolgono attività particolarmente suscettibili di essere utilizzate a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per ciò che qui in particolare interessa, l'art. 15 della legge 6 febbraio 1996 n. 52 (Riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e circolazione transfrontaliera dei capitali: criteri di delega) stabilisce quanto segue:

1. — L'integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE del Consiglio sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnalazione delle operazioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine di favorire le segnalazioni stesse garantendo, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, la massima efficacia e tempestività nella organizzazione, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnalazioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di sospensione dell'operazione senza pregiudizio per il corso delle indagini e l'operatività corrente degli intermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla protezione in favore dei soggetti che effettuano le segnalazioni, in particolare garantendo la tutela della riservatezza delle stesse in ogni sede, comprese quella aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fine di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge;

d) riesaminare, al fine di accrescerne l'efficacia a fini antiriciclaggio, il regime relativo all'importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari, anche eventualmente modificando l'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, assicurando in ogni caso la compatibilità di tale regime con la libera circolazione delle persone e dei capitali sancita dal diritto comunitario, secondo la giurisprudenza interpretativa della Corte di giustizia delle Comunità europee;

e) tenere conto adeguato, nel dare attuazione ai criteri che precedono, anche degli orientamenti e delle indicazioni che emergono nelle competenti sedi internazionali ed in particolare in seno al comitato di contatto istituito dall'art. 13 della direttiva 91/308/CEE ed al Gruppo di Azione Finanziaria (GAFI). In ogni caso, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana dei soggetti operanti dall'estero sarà limitato alle rappresentanze diplomatiche o consolari di prima categoria.

2. — In sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati.

3. — Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (*Omissis*) (1);

b) (*Omissis*) (2);

c) (*Omissis*) (3);

(1) Modifica il comma 1 dell'art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197.

(2) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 1, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197.

(3) Modifica il comma 2 dell'art. 5, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197.

L'art. 5 d.lgs. n. 153/1997 (Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita), emanato in attuazione della normativa delegante appena citata, prevede quanto segue:

1. — Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo articolo, in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche

o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

2. — Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordinato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del tesoro.

3. — Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscritto nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329.

Il legislatore delegante, quindi, per dare attuazione all'art. 12 della direttiva 91/308/CEE, ha previsto che quello delegato estendesse, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Ed ha inoltre stabilito che la formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese sarebbe dovuta avvenire con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e delle finanze, con la procedura di cui al comma 4 dell'art. 1 della presente legge.

Al fine di verificare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale nel caso di specie (è stata contestata, come detto, l'attività finanziaria di incasso e trasferimento di fondi senza la preventiva iscrizione nell'elenco degli agenti a ciò abilitati), occorre sottolineare come l'art. 1 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52) avesse, anch'esso in attuazione della legge delega n. 52/1996, disposto l'applicazione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, tra le altre, alle attività (il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività) di «agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» (testo unico bancario), tra le quali (art. 1 lett. a) decreto ministeriale 6 luglio 1994 sulla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico) le attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, ossia l'attività indicata nell'imputazione.

Stabilita, sotto questo versante, la rilevanza della questione proposta dalla difesa, deve verificarsi se la norma sanzionatoria prevista dal decreto legislativo n. 153/1997 risponda ai criteri direttivi ed ai principi indicati dalla legge delega.

In relazione alla rispondenza della condotta incriminata alle indicazioni contenute nella legge delega, la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 153/1997 (esercizio delle attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza la preventiva iscrizione nell'elenco di cui al comma 2) non presenta ad avviso di questo giudice alcun eccesso.

Posto che l'individuazione delle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata (tra le quali, lo si è visto, quella contestata agli odierni imputati), è stata correttamente fatta dal legislatore delegato, attraverso l'emanazione del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, deve ritenersi che la condotta punita dall'art. 5 d.lgs. n. 153/1997 risponda parimenti alle direttive della legge delega, laddove, attraverso il riferimento di quest'ultima all'applicazione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197, sanziona l'esercizio di tali attività in assenza della preventiva iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dello stesso art. 5: difatti, in primo luogo, se è vero che il legislatore delegante, nel rivolgere i criteri direttivi a quello delegato, ha avuto in *subiecta materia* certamente come precipuo punto di riferimento le norme, preesistenti nel nostro ordinamento alla legge delega, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197 (provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), lo stesso delegante ha specificato in ogni caso che l'applicazione del d.l. n. 143/1991 sarebbe dovuta avvenire in tutto o in parte, lasciando così al legislatore delegato il compito di individuare attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio che non fossero contemplate nel d.l. in oggetto; deve ancora sottolinearsi, sempre sul punto della condotta prevista dalla norma sanzionatoria oggi contestata agli imputati, che lo stesso d.l. prevede, tra le altre disposizioni, un sistema di obblighi di identificazione e di registrazione (art. 2), nonché di sanzioni, procedure e controlli finalizzati all'osservanza di tali obblighi (art. 5), assimilabile alla fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 d.lgs. n. 153/1997.

Se sotto questo primo aspetto rilevato dalla difesa non si scorge alcuna violazione del principio costituzionale di delega, diversamente deve ritenersi con riferimento alla scelta del legislatore delegato di sanzionare la condotta illecita in esame a titolo di delitto e comunque con sanzioni superiori ai limiti fissati nelle disposizioni incriminatrici richiamate nella legge delega.

Ad avviso di questo giudice, la scelta del legislatore delegante di indirizzare quello delegato, nella previsione degli illeciti di rilevanza penale di futura elaborazione, sulla disciplina contravvenzionale ed entro i limiti stabiliti nel d.l. n. 143/1991 — il quale, all'entrata in vigore della legge delega, contemplava all'art. 5 (commi 4 e 6), tra gli illeciti penali, unicamente fattispecie contravvenzionali, si trae, sotto il profilo della ricerca della volontà legislativa, non soltanto dal riferimento, di carattere generale, all'applicazione, in tutto o in parte, del d.l. n. 143/1991, panoramica normativa di principale riferimento, lo si è detto, per il legislatore delegante, ma altresì dalla disposizione contenuta nella legge delega, all'art. 15 comma 2, laddove è previsto espressamente che «in sede di riordinamento normativo, ai sensi dell'art. 8, delle materie concernenti il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore, nonché il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, potrà procedersi al riordino delle sanzioni amministrative e penali previste nelle leggi richiamate al comma 1, nei limiti massimi ivi contemplati».

Posto che la legge richiamata nel comma 1 dell'art. 15 citato è proprio il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, deve fondatamente ritenersi, sotto l'aspetto interpretativo, che il legislatore delegante avesse inteso indirizzare quello delegato verso la previsione di fattispecie contravvenzionali e la comminatoria di sanzioni penali non superiori a quelle previste nel d.l. n. 143/1991, che, tra l'altro, come più volte ribadito, costituisce il principale punto di riferimento normativo del delegante: difatti, seppure il comma 2 citato è direttamente pensato per il riordinamento normativo e l'elaborazione di un testo unico nella materia in questione e non in vista della disciplina dei singoli reati, appare evidente, secondo questo giudice, che la volontà complessiva del legislatore delegante, anche alla luce di tale disposizione, fosse proprio quella della previsione di fattispecie penali a titolo di contravvenzioni ed entro i limiti edittali indicati nel d.l. n. 143/1991.

È appena il caso di rilevare come l'elaborazione originaria dell'art. 6, d.l. n. 143/1991 prevedesse al comma 9 una figura di delitto per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 dello stesso articolo da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistessero le condizioni di iscrizione, comminando una pena (reclusione da sei mesi a quattro anni e da lire quattro milioni a lire venti milioni) del tutto eguale a quella stabilita dalla norma oggi contestata; e come, in ogni caso, tale ipotesi di delitto fosse stata abrogata, in forza dell'art. 161 d.lgs. n. 385/1993, onde, nell'epoca successiva di entrata in vigore della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il legislatore delegante non poteva di certo riferirsi a tale disposizione incriminatrice.

La regolazione della fattispecie delittuosa in oggetto, con la previsione di un regime sanzionatorio di pene congiunte (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da € 2.065 a € 10.329), è quindi a giudizio del tribunale esorbitante rispetto ai criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, perché introduce una figura di delitto, come tale ontologicamente più grave (per giurisprudenza costante, nonché per previsione normativa: art. 16 comma 3 c.p.p.) della contravvenzione, assistita oltretutto da un sistema di pene superiore ai limiti edittali previsti nelle diverse contravvenzioni di cui al d.l. n. 143/1991 (arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; arresto da sei mesi ad un anno o ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni).

Quand'anche si volesse ritenere che il legislatore delegante, nel richiamare all'art. 15 comma 2 i limiti massimi sanzionatori contemplati dalle leggi indicate al comma 1, avesse inteso fare riferimento, oltre che al d.l. n. 143/1991, anche al d.l. n. 167/1990, convertito nella legge n. 227/1990 (legge anch'essa indicata dall'art. 15, comma 1 della legge delega), che all'art. 5 punisce le false indicazioni agli intermediari di cui all'art. 1 con la reclusione da sei mesi ad un anno e la multa da un milione a dieci milioni di lire, è evidente che quello delegato, nel prevedere nella norma in oggetto sanzioni superiori (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da € 2.065 a € 10.329), abbia comunque ecceduto i limiti prefissati; lo stesso ragionamento vale per l'art. 13 comma 8 del d.l. n. 625/1979, convertito nella legge n. 15/1980, che, seppur contenuto in una legge non richiamata dall'art. 15 comma 1 della legge delega del 1996, è stato sostituito proprio dal d.l. n. 143/1991, peraltro con la previsione di una fattispecie delittuosa punita con la pena congiunta della reclusione da sei mesi ad un anno e della multa da un milione a dieci milioni di lire, e quindi con limiti edittali inferiori a quelli stabiliti dalla disposizione oggi contestata agli imputati.

In conclusione, con riferimento al profilo normativo testé segnalato, la questione di legittimità costituzionale appare rilevante in rapporto alla fattispecie concreta all'attenzione del tribunale e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Per ciò che concerne il secondo profilo di illegittimità costituzionale indicato dalla difesa, quello relativo alla dedotta violazione del principio di riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione, la questione, certamente rilevante in relazione alla contestazione oggi formulata per le stesse ragioni già esaminate, con riferimento all'altra eccezione, si presenta secondo questo giudice manifestamente infondata.

Si è visto che il legislatore delegato, in attuazione dell'art. 15, legge delega 6 febbraio 1996, n. 52 avesse, con il d.lgs. n. 153/1997, introdotto la norma sanzionatoria (esercizio abusivo delle attività individuate dai decreti legi-

slativi emanati ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge delega, senza la preventiva iscrizione nell'elenco di cui al comma 2) addebitata agli odierni imputati, e, con l'art. 1 del d.lgs. 25 settembre 1999, n. 374 (estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della legge), disposto l'applicazione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, tra le altre, alle attività (il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività) di «agenzia in attività finanziaria prevista dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385» (testo unico bancario), tra le quali (in forza dell' art. 1 lett. a) decreto ministeriale 6 luglio 1994) quelle di intermediazione finanziaria esercitata mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi.

Il dato temporale, ovvero la preesistenza della disposizione regolamentare alla disciplina introdotta dai decreti legislativi n. 153/1997 e n. 374/1999, ad avviso di questo giudice presenta una valenza decisiva: posto che, al momento dell'emanazione dei due decreti legislativi, il decreto ministeriale 6 luglio 1994, richiamato secondo la tecnica legislativa sopra indicata, era già esistente, è stato quindi il legislatore ordinario a prevedere, nella figura di illecito introdotta dal combinato disposto dei due decreti legislativi, l'esercizio di intermediazione finanziaria mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, individuandolo come una di quelle attività potenzialmente soggette ad infiltrazioni malavitose e agevolatrici di manovre di riciclaggio.

A ben vedere, il legislatore ordinario non ha rimesso alla fonte regolamentare di rango inferiore il compito di individuare le attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio o di modificare l'assetto sino ad allora esistente, ma ha preso atto della presenza, nel nostro ordinamento, della previsione dell'attività di intermediazione finanziaria mediante l'incasso ed il trasferimento di fondi, recependola, insieme ad altre numerose attività, nel precetto penale e nella sanzione che colpisce chi svolge tali attività senza la preventiva iscrizione nell'elenco prescritto.

Così rigidamente recepita dalla fonte primaria l'indicazione contenuta in quella secondaria, non è certo violato il principio di riserva di legge penale di cui all'art. 25 della Costituzione; difatti in ordine alla delimitazione dei rapporti tra legge penale e fonti subordinate alla medesima, è giurisprudenza costante della Corte costituzionale ritenere che il principio di legalità in materia penale è soddisfatto, sotto il profilo della riserva di legge (art. 25, secondo comma, Costituzione), allorché la legge determina con sufficiente specificazione il fatto cui è riferita la sanzione penale.

In corrispondenza della *ratio* garantista della riserva, è infatti necessario che la legge consenta di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell'illecito, fornendo a tal fine un'indicazione normativa sufficiente ad orientare la condotta dei consociati: presupposto che nella specie, ritiene questo giudice, si è verificato attraverso il recepimento normativo, tra le attività particolarmente suscettibili di infiltrazioni malavitose ed esposte al riciclaggio, di quella di intermediazione finanziaria tramite l'incasso ed il trasferimento di fondi indicata dall'art. 4, d.m. 6 luglio 1994.

In definitiva, quest'eccezione di illegittimità costituzionale deve essere disattesa per manifesta infondatezza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

Solleva questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dell' art. 5 comma 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153, nelle parti in cui configura come delitto la fattispecie penale ivi descritta ed in cui comma pene superiori ai limiti edittali indicati nella legge delega n. 52/1996;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Cagliari, addì 30 marzo 2007

Il giudice: MASSIDDA

N. 601.

*Ordinanza del 7 dicembre 2006 emessa dalla Corte d'appello di Bari
nel procedimento penale a carico di Scionti Pasquale ed altro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilità per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva - Inammissibilità dell'appello proposto prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole lesione del principio di parità delle parti - Disparità di trattamento rispetto alla parte civile - Violazione dei principi di legalità, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale.

- Codice di procedura penale, artt. 593 (come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 443, comma 1 (come modificato dall'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46); legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111 e 112, comma secondo.

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'udienza del dal procuratore generale;

OSSERVA IN FATTO

Scionti Pasquale e Desiati Giuseppe con sentenza in data 3 maggio 2006 del Tribunale di Bari in composizione monocratica sono stati assolti dall'imputazione di omicidio colposo perchè il fatto non sussiste.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello il p.m. e la p.c.

All'udienza del 28 marzo 2006, il procuratore generale, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 24 25, 111 e 112 Cost.

OSSERVA IN DIRITTO

La questione è evidentemente rilevante nel presente giudizio ove si consideri che l'art. 593 c.p.p. ha reso, nella nuova formulazione, inammissibile l'appello della pubblica accusa, in precedenza previsto dal codice di rito, con l'ovvia conseguenza che, se fosse accolta l'eccezione, il p.m. potrebbe coltivare un gravame che in caso contrario gli sarebbe inesorabilmente precluso;

La norma, della quale il procuratore generale ha eccepito l'illegittimità costituzionale, limitata radicalmente l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado;

Invero il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo se ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 603 cpv. c.p.p., per l'assunzione di prove decisive sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado;

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corsa;

La nuova disciplina priva, nella maggior parte dei casi, la pubblica accusa della facoltà di appellare una sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di primo grado. L'esercizio di tale facoltà presuppone infatti, secondo l'attuale normativa, che dopo il giudizio di primo grado siano emerse nuove prove decisive.

La limitazione delle facoltà processuali della pubblica accusa è di tale portata da apparire in contrasto con valori di fondamentale rilevanza costituzionale ed in particolare:

1. — il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da parte del pubblico ministero, pilastro della giurisdizione penale è previsto dall'art. 112 Cost. in quanto funzionale alla concreta attuazione di altri valori di rango costituzionale.

Invero la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato che l'esercizio dell'azione penale affidata all'ufficio del pubblico ministero, costituisce manifestazione del fondamentale principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost., in quanto espressione della fondamentale esigenza che alla commissione di fatti illeciti, lesivi di valori — sovente, a loro volta di rango costituzionale, o comunque di elevata rilevanza sociale — segua l'inflizione di una pena.

2. — Il principio del contraddittorio processuale previsto dall'art. 111 Cost. ed in particolare la esigenza, affermata nel secondo comma, che il processo si svolga in condizioni di piena parità delle parti.

Invero nella previsione del Costituente il contraddittorio assurge a valore che prescinde dai contingenti interessi dalle parti, in quanto costituisce garanzia di approssimazione quanto più efficace possibile alla verità. Ed in quest'ottica, la parità fra le parti, prima che tutela delle stesse, è oggettiva esigenza di un contraddittorio reale. La parità non può, pertanto, che inerire anche alla fase dell'appello e, nell'ambito di essa, al suo momento introduttivo e fondante, ossia la definizione dei casi in cui è consentito appellare. È, quindi, evidente che la nuova normativa implica un palese squilibrio fra le parti; impedendo quasi totalmente al pubblico ministero l'appello in caso di assoluzione dell'imputato in primo grado, mentre nell'opposta ipotesi di affermazione della penale responsabilità è concessa all'imputato piena facoltà di impugnazione.

3. — la nuova normativa appare inoltre, del tutto irragionevole ove si consideri che con la riforma del 1998, che ha introdotto nel nostro ordinamento il giudice unico di primo grado e con la successiva legge Carotti, il legislatore ha enormemente ristretto il numero dei procedimenti trattati in primo grado dal giudice collegiale, estendendo a dismisura quello dei giudizi affidati al tribunale in composizione monocratica ed al g.u.p. A chi paventava le minori garanzie di equilibrio riflessione ed approfondimento che normalmente il giudice monocratico offre rispetto al collegio si è obiettato che la garanzia della collegialità sarebbe stata comunque assicurata dal giudice collegiale di merito di secondo grado. La nuova normativa, pertanto, contrasta in modo stridente con le precedenti scelte del legislatore e non si tratta di un problema che può essere relegato nel dibattito astratto tra i processualpenalisti, nella misura in cui incide pesantemente e, con l'attuale disciplina, irrimediabilmente sull'affidabilità ed attendibilità della giurisdizione risolvendosi in un vero e proprio diniego di giustizia non si può, infatti, dimenticare che nella gran parte degli uffici per la cronica carenza dell'organico, processi anche delicati e complessi sono trattati da giudici onorari monocratici, designati senza alcun serio controllo di preparazione e capacità professionale, e la pubblica accusa viene sostenuta in udienza dal v.p.o. nominati con gli stessi discutibili criteri.

4. — Ulteriore evidente disparità di trattamento tra le parti private ed il p.m. deriva dal dichiarato intento del legislatore di attribuire alla parte civile la facoltà di impugnazione negata alla pubblica accusa, con una ulteriore inaccettabile prevalenza attribuita all'interesse privato rispetto all'interesse pubblico.

5. — È altresì palese la totale irragionevolezza di un processo che, nato come penale con l'appendice eventuale e meramente sussidiaria di una domanda di risarcimento, prosegue in appello come processo esclusivamente civile, celebrato dinanzi al giudice penale per iniziativa e volontà di una parte privata che, pur non avendo il potere di promuovere l'azione autonomamente in sede penale, ha il potere esclusivo di proseguirla dinnanzi al giudice di appello penale.

La Corte ritiene, infine, di dover pienamente condividere le considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello di Bari nell'ordinanza in data 14 giugno 2006, allegata al presente provvedimento nel quale deve intendersi integralmente trascritta.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

1) *Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 443, comma 1, come modificato dall'art. 2 della predetta legge, nonché dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006 medesima per contrasto con gli articoli 24, 25, e 111, 112, secondo comma, e 3 della Costituzione e per le ragioni specificate in premessa;*

2) *Per l'effetto ordina trasmettersi immediatamente i relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il processo nei confronti degli imputati;*

3) *Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.*

Bari, addì 7 dicembre 2006

Il Presidente: GAGLIARDI

ALLEGATO

LA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI ALL'UDIENZA DEL 14 GIUGNO 2006

Ha emesso la seguente ordinanza.

Nell'ambito del procedimento penale a carico di Francavilla Giuseppe ed altri per reati di cui agli artt. 416-*bis* c.p., 56-629 c.p., 10 e 12 legge n. 497/74, 56 e 575 c.p., definito con rito abbreviato, con sentenza del 29 aprile 2005 il G.u.p. presso il Tribunale di Bari assolveva l'imputato Sinesi Roberto dal reato *ex art.* 416-*bis* c.p. ascritto-gli per non aver commesso il fatto.

Avverso l'anzidetta pronuncia assolutoria il p.m. proponeva appello con atto de 7 dicembre 2005 e, fissata dinanzi a questa Corte di assise di appello l'udienza del 19 aprile 2006 per la discussione del gravame, nelle more entrava in vigore la legge 20 febbraio 2006, n. 46, che — al comma secondo dell'art. 10 — testualmente recita «l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile»;

Pertanto, nel corso della predetta udienza, il p.g. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della Legge n. 46/06; dell'art. 443 comma 1 c.p.p., come modificato dall'art. 2 della legge predetta; nonché dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della medesima legge, deducendo — sotto vari profili — il contrasto tra la normativa innanzi specificata e gli artt. 3, 111 e 24 della Costituzione.

Ciò premesso, va rammentato che — al fine di sollevare la questione di legittimità costituzionale — non è sufficiente che la stessa appaia non manifestamente infondata, ma occorre inoltre che essa sia rilevante nel processo e ciò nel senso che il processo stesso non può essere definito senza la risoluzione di tale questione.

L'art. 593 c.p.p., come novellato dall'art. 1 della Legge n. 46/2006, contempla una eccezione al principio della inappellabilità delle sentenze di proscioglimento giacché il secondo comma di esso così recita «l'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello».

Nel caso di specie con l'atto di appello il p.m. impugnante ha dedotto la sopravvenienza di prove nuove e di carattere decisivo, formulando conseguenzialmente richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'assunzione delle stesse.

Trattasi, quindi, di accertare se la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 593 c.p.p., come attualmente novellato, sia applicabile anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 46/2006, giacché appare evidente che, in caso di risposta affermativa, verrebbe meno il requisito della rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale, dovendosi in tale ipotesi ritenere ammissibile l'impugnazione proposta.

Opina questa Corte che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 593 c.p.p., come attualmente novellato, trovi applicazione anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 46/2006, ciò deducendo — oltre che dalla portata generale della norma di cui al comma 1 dell'art. 10 della Legge suddetta (a mente della quale «la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima») — dalla considerazione che risulta costituzionalmente orientata (ed è dunque da privilegiare) l'interpretazione che riconosce anche nei procedimenti già in corso l'operatività dell'eccezione al principio dell'inappellabilità delle sentenze di procedimento come prevista dal secondo comma dell'art. 593 c.p.p. sopra citato.

Pertanto, essendosi nella specie dedotta con l'atto di impugnazione la sopravvenienza di prove nuove ed essendo — per costante giurisprudenza — consentita la rinnovazione del dibattimento anche nei giudizi abbreviati, l'appello proposto dal p.m. è da considerarsi in astratto ammissibile.

Deve però rimarcarsi che, ai fini dell'operatività dell'eccezione predetta, non è sufficiente che la prova dedotta con l'atto di impugnazione sia nuova, ma occorre anche che essa abbia un carattere decisivo e, nella specie, le nuove prove dedotte tale carattere non risultano presentare giacché, riferendosi le testimonianze da assumere a periodi notevolmente precedenti la costituzione del sodalizio oggetto di contestazione, nulla esse dicono in ordine al contributo eventualmente fornito dal Sinesi all'associazione per cui è processo e, sotto altri aspetti, sembrano addirittura contraddire il ruolo che viene al medesimo attribuito.

Ne deriva che, pur essendo in astratto ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 593 c.p.p., come novellato, per essere state dedotte prove nuove, in concreto di tale previsione non può farsi uso nella specie, perché le anzidette prove nuove non presentano un carattere decisivo.

Ne discende che, per la ragione da ultimo accennata, deve in concreto escludersi l'ammissibilità dell'appello proposto dal p.m. e ciò porta a riconoscere tuttora rilevanza alla questione di legittimità proposta dal p.g..

Tutto ciò premesso, rileva la corte che la questione così sollevata appare non manifestamente infondata con riguardo alla denunciata violazione dei principi di parità e di ragionevolezza di cui agli artt. 111, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Invero, la norma posta dall'art. 593 c.p.p. come modificata dalla legge n. 46 del 2006, innovando il sistema previgente e stabilendo che imputato e accusa possono appellare solo le sentenze di condanna, dà luogo — a dispetto di una sola apparente «... uguaglianza ...» di attribuzioni — ad una sostanziale riduzione del potere di impugnazione della parte pubblica, unica portatrice dell'interesse ad appellare le sentenze di proscioglimento.

Infatti, in virtù di quanto disposto oggi dall'art. 593 c.p.p., a fronte della possibilità riconosciuta all'imputato di appellare una sentenza di condanna (e, perciò, di promuovere una rivisitazione critica nel merito delle risultanze del processo celebrato in primo grado), viene escluso analogo potere per la pubblica accusa relativamente alle sentenze di proscioglimento, avverso le quali è possibile solo ricorrere per cassazione secondo il noto paradigma a critica vincolata (salva l'ipotesi residuale di cui al secondo comma del medesimo articolo 593).

La diversificazione — in termini così radicali — dei mezzi di impugnazione in capo alle parti del processo determina inevitabilmente una sensibile alterazione della «condizione di parità», senza che (e ciò risulta essere di decisivo rilievo) tale alterazione appaia riconducibile al criterio della ragionevolezza e possa, per tale via, essere ritenuta compatibile con i principi costituzionali sopra richiamati.

In particolare, gli articoli di legge denunciati appaiono in contrasto con quanto disposto dall'art. 111 Cost., laddove stabilisce al secondo comma che «... ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità...», nonché con l'art. 3 della stessa Costituzione che, sancendo il principio di uguaglianza, impone il limite della ragionevolezza in tutti i casi in cui la legge ordinaria detti discipline diversificate in funzione di situazioni differenti.

Tale ultimo concetto è stato in più occasioni e con chiarezza ribadito dalla Corte costituzionale, leggendosi testualmente nella sentenza n. 89 del 1996: «... Se, dunque, il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul “ perché ” una determinata disciplina operi all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. Il giudizio di eguaglianza, pertanto, ... è in sé un giudizio di ragionevolezza, vale a dire un apprezzamento di conformità tra la regola introdotta e la “causa” normativa che la deve assistere: ove la disciplina positiva si discosti dalla funzione che la stessa è chiamata a svolgere nel sistema e ometta, quindi il doveroso bilanciamento dei valori che in concreto risultano coinvolti, sarà la stessa “ragione” della norma a venir meno, introducendo una selezione di regime giuridico priva di causa giustificativa e, dunque, fondata su scelte arbitrarie che ineluttabilmente perturbano il canone dell'eguaglianza.

Ogni tessuto normativo presenta, quindi, e deve anzi presentare, una “motivazione” obiettivata nel sistema, che si manifesta come entità tipizzante del tutto avulsa dai “motivi” storicamente contingenti, che possono aver indotto il legislatore a formulare una specifica opzione: se dall'analisi di tale motivazione scaturirà la verifica di una carenza di “causa” o “ragione” della disciplina introdotta, allora e soltanto allora potrà dirsi realizzato un vizio di legittimità costituzionale della norma, proprio perché fondato sulla “irragionevole” e per ciò stesso arbitraria scelta di introdurre un regime che necessariamente finisce per omologare fra loro situazioni diverse o, al contrario, per differenziare il trattamento di situazioni analoghe...».

Chiarito dunque che il limite della ragionevolezza rappresenta l'essenza stessa del principio di eguaglianza, va soggiunto che l'art. 111 Cost. individua il principio del contraddittorio non solo come metodo di formazione della prova nel processo penale (comma quarto), ma anche (e soprattutto) — con l'affermazione di portata generale contenuta nel secondo comma — come regola avente la valenza oggettiva di mezzo per raggiungere la verità e la correttezza della decisione processuale.

È principio, cioè, che identifica il metodo che deve presiedere allo svolgimento del processo in ogni fase.

È sicuramente vero che il doppio grado di merito, come si avrà modo di meglio chiarire successivamente, non rappresenta una opzione garantita da copertura costituzionale. È, però, altrettanto innegabile che, qualora la si operi (con ciò stesso riconoscendo la necessità di un controllo a garanzia contro gli eventuali errori commessi dal primo giudice), il metodo dialettico costituzionalmente prescelto, e valutato come il più adeguato al fine ultimo del processo, importa inevitabilmente che ciascuna parte sia posta nella condizione di promuovere quel controllo destinato a tradursi in un approfondimento della conoscenza dei fatti processuali attraverso la critica a tutto campo vuoi degli elementi sui quali si basa l'accertamento del fatto, vuoi del ragionamento attraverso il quale il primo giudice ha valutato le prove ed è pervenuto alla sua decisione.

In altri termini, il principio del contraddittorio in condizioni di parità non può avere una operatività limitata alla fase precedente l'emanazione della sentenza ma, a causa della valenza a portata metodologica assegnatagli dalla Costituzione, deve esplicitarsi anche nelle fasi successive, posto che queste ultime — al pari della prima — sono finalizzate non solo a garantire l'innocente ma, più in generale, a ricercare la verità.

Che tale ultima ricerca rappresenti «il fine primario e ineludibile del processo penale», in un ordinamento «improntato al principio di legalità (art. 25, secondo comma Cost.) — che rende doverosa la punizione di condotte penalmente sanzionate — nonché al connesso principio di obbligatorietà dell'azione penale», è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale (*cf. ex plurimis*: sentenza n. 111/1993), la quale ha altresì riconosciuto che il processo penale, volto alla ricerca della verità per la riaffermazione dei valori irrinunciabili della legalità e dell'eguaglianza dei cittadini è costruito come «processo di parti» e che, all'interno di «un ordinamento costituzionale fondato sui principi di uguaglianza e di legalità», è attribuito al p.m. — «magistrato indipendente appartenente all'ordine giudiziario» — il ruolo di parte che «agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge» (*cf.* sentenza n. 255/1992).

Se tale è il quadro costituzionale di riferimento, la violazione della regola metodologica generale di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost. (violazione rappresentata dalla esclusione radicale del potere del p.m. di promuovere una rivisitazione critica nel merito della decisione di proscioglimento) si configura come una vera e propria alterazione di quel quadro, al quale «non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico necessario per pervenire ad una giusta decisione» (*cf.* sentenza n. 111/1993).

Non si ignora che l'ordinamento conosce non poche asimmetrie tra i poteri delle parti del processo e ciò anche con riguardo alla disciplina delle impugnazioni.

Trattasi, però, di asimmetrie che esprimono la diversità di posizione sostanziale e processuale tra il p.m. e l'imputato, dovendosi qui ribadire che il principio di parità deve essere comunque adeguato alla natura dell'interesse sostanziale sotteso alla specifica disciplina.

Tale è il senso delle numerose pronunce della Corte costituzionale che, valutando le disparità di poteri tra le parti di volta in volta denunciate, ha escluso che con le stesse restassero violati i principi di cui agli artt. 3, 111 (e 112) Cost. in quanto giustificate da altri interessi meritevoli di tutela, preminenti sul piano costituzionale, e ciò in un'ottica di bilanciamento che non sacrifica irrimediabilmente uno dei valori eventualmente in conflitto.

In altri termini, alla stregua della consolidata giurisprudenza costituzionale, deve ritenersi pacifico che può anche esservi un trattamento differenziato tra le parti processuali, con attribuzione di poteri diversi anche con riguardo alla specifica materia delle impugnazioni, senza che tale diversità si ponga di per sé sola in contrasto con i precetti costituzionali.

È, però, altrettanto pacifico che la compatibilità costituzionale della disparità di poteri tra le parti processuali è sempre stata subordinata alla sussistenza del limite della ragionevolezza e ciò con riferimento alla posizione istituzionale del p.m., alla funzione allo stesso affidata ed alle esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia.

Significativa in tale senso è la sentenza n. 401 del 2001 con la quale, premesso che nell'indicata ottica era stato «già escluso — proprio con riferimento alla nuova disciplina del giudizio abbreviato introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 — che il mancato riconoscimento al pubblico ministero di un potere di iniziativa probatoria, analogo a quello attribuito, all'imputato..., violi il nuovo parametro costituzionale “dal momento che” si tratta di asimmetria ragionevolmente giustificata dalla diversa posizione in cui vengono a trovarsi i due soggetti processuali nell'ambito del giudizio abbreviato (*cf.* sentenza n. 115 del 2001)», si ribadì da parte della Corte che «nella cornice di un sistema nel quale il doppio grado di giurisdizione di merito non forma oggetto di garanzia costituzionale e il potere di impugnazione del pubblico ministero non costituisce estrinsecazione necessaria dei poteri inerenti all'esercizio dell'azione penale (*cf.* sentenza n. 280 del 1995; ordinanza n. 426 del 1998) — la preclusione dell'appello della parte pubblica contro le sentenze di condanna continua a trovare giustificazione — come per il passato (*cf.* sentenze n. 98 del 1994 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 305 del 1992 e n. 373 del 1991) — nell'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado con il rito abbreviato di cui si tratta».

Dalla giurisprudenza della Corte costituzionale si trae, dunque, il chiaro principio per il quale le possibili asimmetrie di poteri tra le parti, di per sé non necessariamente contrastanti con il dettato degli artt. 3, 111 e 112 Cost., devono comunque trovare giustificazione nella salvaguardia di qualche interesse di rango costituzionale pari o superiore; giustificazione che sola può ricondurre detta asimmetria nei limiti della ragionevolezza.

È proprio nelle richiamate pronunce del giudice delle leggi che si rinviene l'indirizzo interpretativo che consente oggi di eccipire l'illegittimità costituzionale della normativa sopra specificata, apparendo evidente che quest'ultima determina uno squilibrio nella posizione delle parti privo di ragionevolezza e destinato a ripercuotersi a catena sul complessivo assetto del processo penale (che così perde coerenza ed armonia), senza che nel contempo sia tutelato in cambio alcun valore costituzionale alternativo.

In particolare, è da escludere che la compressione del potere di impugnazione del p.m. possa considerarsi bilanciata dalla salvaguardia di quel valore costituzionale che va comunemente sotto il nome di «ragionevole durata del processo».

Si è già rammentato che le sentenze della Corte costituzionale, nel ritenere riconducibile al principio della ragionevolezza — nell'ipotesi di giudizio abbreviato — tanto la contrazione dei poteri di iniziativa probatoria (sent. n. 115/2001), quanto la contrazione del potere di impugnazione del p.m. (sent. n. 421/2001), ciò hanno affermato in ragione della peculiarità del rito abbreviato, considerando cioè la denunciata disparità come funzionale «all'obbiettivo primario di una rapida e completa definizione dei processi svoltisi in primo grado secondo il rito alternativo» e rispondendo «il minor dispendio di tempo e di energie processuali», che di quel rito «resta un carattere essenziale», all'interesse — costituzionalmente protetto — della ragionevole durata del processo medesimo.

La riforma introdotta dalla legge n. 46 del 2006, con il suo «carattere disorganico e asistemico» denunciato dal Capo dello Stato nel messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006, non risponde affatto alle esigenze di accelerazione dei tempi del processo.

Al contrario, istituzionalizza uno schema processuale che, in caso di annullamento della sentenza di proscioglimento intervenuta in primo grado e stante il carattere rescindente del ricorso di legittimità, comporterà non meno di cinque gradi di giudizio (primo grado, ricorso per cassazione del p.m., nuovo primo grado, secondo grado e ricorso per cassazione dell'imputato contro eventuale sentenza di condanna).

In altri termini, se prima della riforma i processi conclusi in primo grado con sentenza di proscioglimento si definivano in tre gradi di giudizio (ovvero in quattro, nei casi di ricorso per *saltum* seguito da annullamento e rinvio al giudice appello ex art. 569, quarto comma, c.p.p.), con la nuova disciplina il sistema comporterà fisiologicamente un allungamento dei tempi nei quali è destinato a concludersi il processo.

Il che, se da un lato esclude che il sacrificio del principio di parità delle parti possa ritenersi bilanciato dalla maggiore tutela assicurata al diritto dell'imputato ad essere giudicato in tempi ragionevoli, dall'altro porta ad evidenziare un ulteriore profilo di illegittimità della norma denunciata che, di fatto, finisce col violare anche il principio costituzionalizzato nella parte finale del secondo comma dell'art. 111 Cost. e, cioè, il diritto della persona accusata alla rapida definizione del processo.

Diritto — quest'ultimo — la cui tutela rappresenta oggi un obbiettivo primario ed urgente ove si abbia riguardo alle numerosissime sentenze con le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo, pronunciando nei confronti dell'Italia, ha riconosciuto la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo che, come è noto, obbliga gli Stati contraenti ad organizzare il sistema giudiziario, in termini tali da assicurare la ragionevole durata del processo.

Alla citata norma internazionale fanno espresso riferimento anche alcune decisioni della Corte costituzionale per ribadire che quello della ragionevole durata del processo rappresenta un bene costituzionale e per inserire il relativo diritto tra quelli fondamentali del nostro ordinamento, oggetto di immediata ed inviolabile tutela (*cfr.* sent. n. 78 del 2002, n. 888 del 1992 e ordinanza n. 305 del 2001).

Il profilo di incompatibilità della normativa denunciata con il bene costituzionale della ragionevole durata del processo ha formato, tra l'altro, oggetto di puntuale richiamo da parte del capo dello Stato che, nel messaggio alle Camere del 20 gennaio 2006, ha rilevato come «una delle finalità della legge avrebbe dovuto essere quella della deflazione del carico di lavoro della giustizia penale, mentre, come si è più sopra posto in luce, la legge approvata provocherà invece un insostenibile aggravio di lavoro, con allungamento certo dei tempi del processo».

Escluso che il sacrificio, del principio di parità delle parti trovi un bilanciamento nella maggiore tutela del bene — costituzionalmente protetto — della ragionevole durata del processo, va rilevato che un bilanciamento siffatto neppure potrebbe essere ravvisato nel cd. principio della «doppia conforme».

Nei lavori preparatori si è frequentemente fatto riferimento al diritto dell'imputato ad avere un doppio grado di giudizio di merito nell'ipotesi di condanna e, di conseguenza, si è giustificata la scelta di escludere l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento proprio con l'esigenza di evitare che taluno, assolto in primo grado e condannato in grado di appello, venga privato dell'anzidetto diritto.

È, però, agevole replicare che il diritto al doppio grado di giudizio di merito non è riconosciuto né dalla carta costituzionale, né dalle convenzioni internazionali.

La stessa Corte costituzionale si è più volte pronunciata in tal senso, chiarendo che l'art. 2, comma 1, del protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali «non legittima una interpretazione per cui il riesame ad opera di un tribunale superiore debba coincidere con un giudizio di merito. La formulazione dell'art. 2, nel demandare al legislatore interno ampi spazi per la disciplina dell'esercizio del diritto di impugnazione, non esclude, infatti, che il principio si sostanzi nella previsione del ricorso per cassazione, già previsto dalla Costituzione italiana».

Le indicazioni così fornite sono destinate a spiegare riflessi sulla valutazione delle motivazioni, di ordine diverso, che pure sono state evocate durante i lavori parlamentari a sostegno della riforma così come articolata e della scelta di assicurare, nell'ipotesi di condanna, la cd. «doppia conforme».

Invero, l'esigenza di escludere che un individuo, già riconosciuto innocente all'esito di un regolare processo, venga nuovamente sottoposto ai patimenti del processo penale per consentire al p.m. di provare davanti ad altro giudice che il primo è caduto in errore; l'assenta contraddittorietà di un sistema che consente di modificare la prima favorevole decisione, assunta nel rispetto dei principi dell'oralità e dell'immediatezza coerenti al rito accusatorio, sulla base di un secondo giudizio svolto invece sulle sole carte; l'affermazione secondo cui, intervenuta una sentenza di proscioglimento, l'eventuale successiva condanna verrebbe inevitabilmente inficiata da un ragionevole dubbio sulla colpevolezza (e ciò in violazione dell'art. 533, comma 1, come modificato dalla stessa legge n. 46 del 2006); sono tutte argomentazioni che, se valutate alla luce della giurisprudenza del giudice delle leggi, non conducono comunque ad individuare un valore costituzionalmente garantito che sia in grado di bilanciare l'amputazione del potere di impugnazione nel merito di una sola delle parti processuali.

È innegabile che la soluzione della cd. «doppia conforme» nasce da incongruenze di sistema originate dal mancato adeguamento del regime delle impugnazioni (ed, in particolare, del giudizio di appello) alla scelta del metodo accusatorio operata con la riforma del 1989.

Non è un caso che tali incongruenze agitano da tempo il dibattito dottrinale e giurisprudenziale e pongono il problema di una «(ri)perimetrazione delle opzioni decisorie consentite al giudice d'appello», se non addirittura di un generale ripensamento del «sistema delle impugnazioni... alla luce dei criteri ispiratori del codice vigente dal 1989» (cfr. Cass., s.u., sent. 30 ottobre 2003, n. 45276, Andreotti).

Ma l'esistenza di una esigenza siffatta non può di per sé sola tradursi in una giustificazione della scelta operata con la legge n. 46 del 2006: la soluzione adottata dal legislatore, comportando una indubbia asimmetria nella posizione delle parti del processo, in tanto può ritenersi costituzionalmente compatibile in quanto sia riconducibile nei binari della ragionevolezza (binari della ragionevolezza che, a loro volta, devono essere segnati non dalla mera necessità di un cambiamento, ma solo dal bilanciamento del sacrificio del principio di parità con la tutela di un concorrente e superiore interesse di rango costituzionale).

Tale interesse, per quanto sopra specificato, non è identificabile né nella ragionevole durata del processo (esigenza che, anzi, viene ulteriormente frustrata dalla riforma), né nella necessità di un doppio grado di giudizio di merito nell'ipotesi di condanna (necessità di per sé estranea ai principi fondamentali della carta costituzionale ed alle convenzioni internazionali in materia).

In definitiva, a fronte del sacrificio del principio di parità delle parti del processo, non è dato scorgere il rafforzamento della tutela di altro concorrente interesse di rango costituzionale e, pertanto, il sacrificio medesimo sembra violare il limite della ragionevolezza (che del principio di uguaglianza rappresenta l'essenza stessa), esso traducendosi in una ingiustificata asimmetria nella posizione delle parti.

Le considerazioni sopra svolte, evidenziando profili di dubbia legittimità costituzionale della normativa denunciata, richiedono l'intervento della Corte costituzionale.

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale così sollevata è *in re ipsa*, apparendo evidente che l'eventuale accoglimento della stessa consentirebbe di celebrare a carico degli imputati prima menzionati quel giudizio di appello che è allo stato precluso dalla normativa denunciata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

1) dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, dell'art. 443 comma 1, come modificato dall'art. 2 della predetta legge, nonché dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, della legge n. 46/2006 medesima per contrasto con gli articoli 111, comma 2, e 3 della Costituzione e per le ragioni specificate in premessa;

2) per l'effetto, previa separazione della posizione relativa all'imputato Sinesi Roberto, ordina trasmettersi immediatamente i relativi atti alla Corte costituzionale e sospende il processo nei confronti del medesimo imputato;

3) ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bari, addì 14 giugno 2006

Il Presidente: COFERRA

N. 602

*Ordinanza del 23 febbraio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Palermo
nel procedimento penale a carico di Di Marco Ciro*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento - Preclusione - Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Contrasto con il principio di parità tra le parti - Lesione del principio di affidamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6, comma 1, lett. a), modificativo dell'art. 576 cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria - Applicabilità delle nuove norme ai procedimenti in corso, anche con riguardo alla parte civile - Violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza - Disparità di trattamento tra chi ha intrapreso l'azione civile nella sede propria e chi ha optato per esercizio dell'azione civile nel processo penale - Contrasto con il principio di parità tra le parti - Lesione del principio di affidamento.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Con sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Palermo in data 13 maggio 2005 Di Marco Ciro è stato assolto dal reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.) perché il fatto non sussiste.

Avverso la detta sentenza proponevano appello il Procuratore generale della Repubblica e la difesa della parte civile costituita Miccichè Antonina, quest'ultima, per chiedere l'affermazione della responsabilità civile del predetto imputato.

All'udienza del 23 febbraio 2007 le parti hanno concluso chiedendo: il p.g. in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'imputato alla pena di giorni venti di reclusione ed € 110,00 di multa; la parte civile, la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni quantificati in € 60.000 o da liquidarsi in separata sede e il difensore dell'imputato, la conferma della sentenza impugnata.

L'art. 576 c.p.p., nella sua attuale formulazione, prevede che «la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio».

Detta norma, collocata nel Libro riguardante le disposizioni generali in materia di impugnazioni, non ne indica lo specifico mezzo, essendo venuto meno il richiamo al «mezzo previsto per il pubblico ministero» che, nella soppressa normativa, costituiva il solo elemento testuale legittimante il potere di appello della parte civile.

Sia in virtù di quanto previsto dall'art. 568 c.p.p., il quale — fissando in via generale il principio di tassatività dei mezzi impugnazione — stabilisce che i provvedimenti del giudice possono essere impugnati solo dai soggetti e con i mezzi espressamente indicati, sia in forza delle disposizioni contenute nell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, le quali non consentono una interpretazione estensiva della legge che vada oltre il significato reso palese da quello proprio delle parole e dalla intenzione del Legislatore, si deve escludere che oggi la parte civile possa proporre appello avverso la sentenza che abbia prosciolto l'imputato.

Osserva, ancora, la Corte che la nuova disciplina introdotta dalla menzionata legge n. 46/2006, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 10 ivi contenuta (che è quella che viene in considerazione nel caso concreto), è immediatamente applicabile ai processi in corso, con l'effetto di rendere immediatamente inammissibili anche gli appelli proposti dalla parte civile prima dell'entrata in vigore della legge modificatrice.

Detta situazione, peraltro, non è variata neanche in seguito alla sentenza n. 26/2007 emessa dalla Corte costituzionale, non essendo il Giudice delle leggi intervenuto nella parte della disposizione di cui all'art. 6 della legge n. 46/2006 che ha eliminato l'inciso «con il mezzo previsto per il pubblico ministero», già figurante nell'art. 576, comma 1 c.p.p.

Reputa la Corte che la limitazione (*rectius*, l'eliminazione) del potere di appello riconosciuto dalle previgenti disposizioni processuali nei confronti della parte civile confligga sia con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, sia con i principi di parità tra le parti processuali nello svolgimento del processo, sanciti dall'art. 111 Cost.

Vulnerato è anche il principio dell'affidamento.

Se il danneggiato si può costituire parte civile e sfruttare tutte le potenzialità che, al momento della sua costituzione, la legge gli mette a disposizione, il sistema crea una aspettativa — valevole anche nella materia processuale, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 525/2000 — a percorrere fino in fondo la via prescelta, anche allestendo reazioni capaci di elidere gli eventuali pregiudizi derivanti da taluni provvedimenti.

Pertanto, una volta ammessa per il danneggiato la possibilità di costituirsi parte civile, pur nel contesto di scelte, che, in un modo o nell'altro, possono ritornare di svantaggio, sancire la inappellabilità delle sentenze di proscioglimento appare una scelta che si presta ad obiezioni di irragionevolezza.

Privare, infatti, la parte civile di ogni potere di impugnazione nel merito, equivale a costringerla a subire l'efficacia di giudicato della sentenza penale, pur in presenza di una scelta di innestare la sua pretesa di ristoro per i danni derivanti dalla commissione del reato, in un contesto processuale che conferiva alla parte civile il potere di appello.

Senza considerare, inoltre, che la nuova disciplina transitoria introduce anche una disparità di trattamento tra chi ha intrapreso l'azione civile nella sede propria e chi ha, invece, optato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, essendo inibito a quest'ultimo — e non per sua determinazione — il diritto, riconosciuto invece al primo, di chiedere, con l'appello, un nuovo giudizio di merito che ribalti la pronuncia a lui favorevole.

Anche sotto tale profilo, dunque, la nuova disciplina sembra non essere coerente con i richiamati principi costituzionali

La questione è rilevante nel presente procedimento perché dal suo accoglimento dipende la tutela giurisdizionale della pretesa risarcitoria della parte civile.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 comma 1, lettera a) e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione nei termini e per le ragioni esposte in motivazione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio in corso.

Dispone che la presente ordinanza venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Palermo addì, 23 febbraio 2007

Il Presidente: LUZIO

07C1090

N. 603

*Ordinanza del 22 febbraio 2007 emessa dalla Corte d'appello di Venezia
nel procedimento penale a carico di Muraro Pierluigi*

Processo penale - Appello - Modifiche normative - Giudizio abbreviato - Limiti all'appello - Facoltà del pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Esclusione - Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero prima dell'entrata in vigore della novella - Irragionevole lesione del principio di parità tra le parti - Richiamo alla sentenza n. 26/2007 della Corte costituzionale.

- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, artt. 2 (modificativo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen.) e 10.
- Costituzione, artt. 3 e 111.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Rilevato che con sentenza in data 17 gennaio 2003 il Tribunale monocratico di Verona, procedendo con rito abbreviato, ha assolto Muraro Pierluigi dal reato di truffa contestato perché il fatto non sussiste;
che avverso tale sentenza il p.g. di Venezia ha proposto appello.

che all'odierna udienza il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 443, primo comma, codice di procedura penale, come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 nella parte in cui esclude l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel rito abbreviato, per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

OSSERVA

La norma di cui viene eccepita l'incostituzionalità è quella di cui all'art. 443, primo comma, codice di procedura penale quale risulta dalla modifica apportata dall'art. 2 della legge n. 46/2006.

Nella sua originaria formulazione tale norma escludeva la possibilità per il p.m. e per l'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento nel giudizio abbreviato quando l'appello tendeva ad ottenere una formula diversa.

Con l'entrata in vigore della legge sopraindicata il regime dell'appello nel giudizio abbreviato è stato profondamente modificato, nel senso che, avendo l'art. 2 eliminato le parole «quando l'appello tende ad ottenere una diversa formula», è esclusa la possibilità per il p.m. e l'imputato di appellare qualsiasi sentenza di proscioglimento quale che sia il contenuto del gravame.

Tale norma non è stata toccata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale soltanto degli artt. 1 e 10 della legge.

Ritiene, peraltro, questa Corte d'appello che dai principi enunciati nella sentenza sopraindicata emerga la contrarietà alla Costituzione anche dell'art. 2 della legge n. 46/2006.

Ha affermato la Corte costituzionale:

il secondo comma dell'art. 111 Cost., inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione) — nello stabilire che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità» — ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, «pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali» (ordinanze n. 110 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001);

le diverse condizioni di operatività ed i differenti interessi di cui il p.m. e l'imputato sono portatori (il primo organo pubblico che agisce nell'esercizio di un potere e a tutela di interessi collettivi, il secondo un soggetto privato che difende i propri diritti fondamentali) non impongono di ritenere che tale principio debba necessariamente tradursi in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà in ogni fase processuale;

alterazioni di tale simmetria — tanto nell'una che nell'altra direzione (ossia tanto a vantaggio della parte pubblica che di quella privata) — sono, peraltro, compatibili con il principio di parità, ad una duplice condizione e, cioè, che esse, per un verso, trovino un'adeguata *ratio* giustificatrice nel ruolo istituzionale del pubblico ministero, ovvero in esigenze di funzionale e corretta esplicazione della giustizia penale, anche in vista del completo sviluppo di finalità esse pure costituzionalmente rilevanti; e, per un altro verso, risultino comunque contenute — anche in un'ottica di complessivo riequilibrio dei poteri, avuto riguardo alle disparità di segno opposto riscontrabili in fasi del procedimento distinte da quelle in cui s'innesta la singola norma discriminatrice avuta di mira (si vedano le sentenze n. 115 del 2001 e n. 98 del 1994) — entro i limiti della ragionevolezza;

tale vaglio di ragionevolezza va evidentemente condotto sulla base del rapporto comparativo tra la *ratio* che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello «scalino» da essa creato tra le posizioni delle parti, mirando segnatamente a verificare l'adeguatezza della *ratio* e la proporzionalità dell'ampiezza di tale «scalino» rispetto a quest'ultima. Non si può ipotizzare, ad esempio, che la posizione di vantaggio di cui fisiologicamente fruisce l'organo dell'accusa nella fase delle indagini preliminari, sul piano della ricchezza degli strumenti investigativi abiliti di per sé sola il legislatore, in nome di un'esigenza di «riequilibrio», a qualsiasi *deminutio*, anche la più radicale, dei poteri del pubblico ministero nell'ambito di tutte le successive fasi;

anche la disciplina delle impugnazioni, quale capitolo della complessiva regolamentazione del processo, si colloca entro l'ambito applicativo del principio di parità delle parti;

conseguentemente, se pur il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di «cedevolezza» più ampi rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato, la norma di cui all'art. 1 racchiude una dissimmetria radicale in quanto, a differenza dell'imputato, il pubblico ministero viene privato del potere di proporre doglianze di merito avverso la sentenza che lo veda totalmente soccombente negando integralmente la realizzazione della pretesa punitiva fatta valere con l'azione intrapresa, in rapporto a qualsiasi categoria di reati. Ed il fatto che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento sia sancita anche per l'imputato non incide sulla citata sperequazione per cui una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della sentenza a sé completamente sfavorevole.

l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non può ritenersi compensata dall'ampliamento dei motivi del ricorso per cassazione non solo perché tale ampliamento è sancito a favore di entrambe le parti ma soprattutto perché il rimedio non attinge comunque alla pienezza del riesame del merito consentito dall'appello.

in sostanza mentre il pubblico ministero totalmente soccombente in primo grado resta privo del potere di proporre appello, detto potere viene invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di soccombenza solo parziale vuoi in senso qualitativo (sentenza di condanna con mutamento del titolo del reato o con esclusione di circostanza aggravanti) vuoi in senso quantitativo (sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua);

pertanto, che la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, eccede il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una *ratio* adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e «unilaterale» della menomazione stessa: oltre a risultare — per quanto dianzi osservato — intrinsecamente contraddittoria rispetto al mantenimento del potere di appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna.

Ritiene questa Corte d'appello che tali argomentazioni debbano trovare applicazione anche per quanto concerne la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 46/2002 che priva il p.m., totalmente soccombente in primo grado, del potere di proporre appello nel giudizio abbreviato, determinando in capo all'organo dell'accusa di fronte ad una sentenza di primo grado pronunciata col rito abbreviato, una condizione di paralisi praticamente totale, essendo la sua possibilità di proporre appello limitata alla sola ipotesi, assolutamente marginale, di sentenza di condanna in cui sia stato modificato il titolo del reato.

Né, come ha già rilevato la Corte costituzionale, il fatto che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento sia sancita anche per l'imputato incide sulla citata sperequazione per cui una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della sentenza a sé completamente sfavorevole.

Si tratta di una sperequazione radicale tra le parti del processo che, a giudizio di questa Corte d'appello, supera di gran lunga i limiti della ragionevolezza non potendo trovare giustificazione neppure nelle particolari esigenze di celerità proprie del giudizio abbreviato e che sono state ritenute dalla Corte costituzionale, in precedenti, decisioni tali da giustificare la limitazione del potere di appello del p.m. sulle sentenze di condanna pronunciate nel giudizio abbreviato.

Ragionevolezza che era stata affermata anche sotto il profilo che si trattava pur sempre di sentenze in cui, comunque, la pretesa punitiva fatta valere dall'organo dell'accusa aveva trovato soddisfazione.

Nel caso che qui interessa, invece, le pur legittime esigenze di celerità proprie del giudizio abbreviato non possono assumere una rilevanza talmente preponderante da giustificare l'eliminazione generalizzata ed unilaterale dell'appellabilità da parte del p.m. di tutte sentenze di proscioglimento, eliminazione che comporta per tale organo l'impossibilità di adempiere, in una fase fondamentale del processo, alla sua funzione istituzionale dell'esercizio di un potere a tutela degli interessi collettivi, alla quale è pacificamente riconosciuta rilevanza costituzionale.

Nella sostanza si deve ritenere che anche nel giudizio abbreviato la menomazione recata dalla disciplina impugnata ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, ecceda il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non sorretta da una *ratio* adeguata in rapporto al carattere radicale, generale e «unilaterale» della menomazione stessa e che, conseguentemente, la norma si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione.

La rilevanza della questione nel presente processo è di tutta evidenza posto che dal suo accoglimento dipende l'ammissibilità dell'appello proposto dal p.g. e, quindi, la possibilità per questa Corte di celebrare il giudizio di appello.

Alla questione come sopra sollevata risulta legata quella dell'illegittimità costituzionale della norma transitoria di cui all'art. 10 della legge che la Corte costituzionale con la sentenza sopra ricordata ha già riconosciuto «nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarata inammissibile».

Ora poiché tale illegittimità è stata dichiarata come conseguenza di quella dell'art. 1 ritiene questa Corte d'appello che la pronuncia debba essere intesa come riferentesi esclusivamente agli appelli disciplinati da tale norma con la conseguenza che la norma transitoria sarebbe tuttora valida per quanto concerne gli appelli indicati nell'art. 2 della legge.

È poiché l'illegittimità costituzionale della norma transitoria costituisce diretta conseguenza di quella del citato art. 2 la questione deve essere sollevata.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 111 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della stessa legge nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento pronunciata in sede di giudizio abbreviato prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarata inammissibile.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e che venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 22 febbraio 2007

Il Presidente: DODERO

07C1091

N. 604

Ordinanza del 20 novembre 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Atzeni Manfredi contro Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri

Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Violazione dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso alle leggi.

- Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108.

Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per i vincitori del concorso del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Irragionevolezza ed ingiustificato più favorevole trattamento dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, pur nell'ipotesi di conferimento di funzioni anteriore a quello dei vincitori di concorso.

- Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 5789/2006 proposto da Atzeni Manfredi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, via Lutezia n. 8;

contro il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12; e nei confronti di Tomassetti Alessandro, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione cautelare:

del decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 4 aprile 2006), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a due posti di consigliere di Stato; di tutti gli atti preparatori e presupposti, ed in particolare, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere Renzo Conti;
Uditi, l'avv. M. Nucci per il ricorrente e l'avv. dello Stato Aiello per le amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

F A T T O

Con il ricorso in trattazione, notificato il 5 giugno 2006 e depositato il successivo 14 giugno, il dott. Manfredò Atzeni, nella qualità di magistrato di T.a.r. con qualifica di consigliere, espone:

che con i provvedimenti indicati in epigrafe il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, dopo aver verificato una vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di consiglieri di t.a.r. dichiarati idonei, riservandone gli altri due ai vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami;

che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla base di una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la *ratio* della legge e della sua effettiva disciplina sostanziale;

che, conseguentemente, la quota riservata al passaggio dei magistrati di provenienza t.a.r. nel ruolo dei Consiglieri di Stato è stata ridotta da cinque a tre posti, con evidente e grave lesione dei diritti e interessi del ricorrente;

Ciò esposto, quest'ultimo ha chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente articolato motivo di gravame, così dallo stesso paragrafato:

violazione ed errata interpretazione degli articoli 19 e 20 della legge n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di diritto; contraddittorietà e manifesta illogicità.

In via subordinata, l'interessato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

In via ancora più gradata, nella mera eventualità in cui l'indizione del concorso possa ritenersi legittima, ha dedotto il seguente ulteriore motivo di gravame.

Illegittimità del decreto del 30 marzo 2006 derivata dalla illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge n. 186/1982 nella parte in cui prevede che il vincitore di concorso sia immesso nel ruolo dei Consiglieri di Stato con retrodatazione della nomina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione del concorso.

Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, i quali, con successiva memoria del 29 settembre 2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione del ricorrente ed hanno, comunque, contrastato le avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso, siccome inammissibile ed infondato nel merito.

Non si è costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al quale il ricorso, si sostiene, è stato notificato nella qualità di controinteressato, sul presupposto che egli avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso *de quo* quale primo referendario in servizio presso il t.a.r. del Lazio.

Con memoria di pari data il ricorrente ha replicato all'eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa erariale ed ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in particolare sulle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate.

Con ordinanza collegiale n. 4707/06 la richiesta di sospensione degli atti impugnati è stata respinta per l'assenza dell'attualità del danno grave ed irreparabile anche alla luce della imminente trattazione del ricorso nel merito.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione alla udienza pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento dell'contrapposte tesi difensive.

D I R I T T O

Il ricorso è rivolto avverso: *a)* il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; *b)* la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato.

In via subordinata l'impugnativa tende all'annullamento del predetto decreto del 30 marzo 2006 nella sola parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186 inteso a prevedere che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso».

Tanto premesso, va previamente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame, formulata dalla difesa erariale sotto il profilo della carenza di interesse del ricorrente ovvero della sua legittimazione ad agire.

Si sostiene, in particolare, che l'istante sarebbe già stato nominato consigliere di Stato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 19 maggio 2006, per essersi graduato terzo in ordine di anzianità tra i magistrati t.a.r. che hanno concorso nell'assegnazione dei tre posti di consigliere di Stato ad essi riservati. Né il suo interesse potrebbe permanere in ragione della rilevata circostanza che i vincitori del concorso sarebbero a lui anteposti in ruolo in forza della retrodatazione disposta dal menzionato art. 19 della legge 27 aprile 1982 n. 186, in quanto la lesione lamentata dipenderebbe non dal bando, ma dall'applicazione della predetta disposizione che non sarebbe stata censurata.

L'eccezione appare infondata.

Deve, infatti, riconoscersi la legittimazione a ricorrere del dott. Atzeni, il quale, pur essendo stato nominato consigliere di Stato con deliberazione del 19 maggio 2006 (successivamente alla proposizione del ricorso) conserva l'interesse ad agire in giudizio in quanto, contrariamente alla tesi della difesa erariale, contesta il bando in argomento siccome viziato in via derivata (*cf.* punto 11 del ricorso) dalla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186 che prevede per i vincitori del concorso l'immissione nel ruolo dei consiglieri di Stato con retrodatazione della nomina al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di indizione della procedura concorsuale.

A tale stregua, permane il suo interesse ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati non soltanto nella parte relativa alla richiamata retrodatazione delle nomine, ma anche nella parte (*sub* 1 e 2) concernente la accertata disponibilità e la conseguente messa a concorso di due posti di consiglieri di Stato in luogo della loro assegnazione, per anzianità, ai consiglieri di t.a.r., atteso che la caducazione del bando nella sua interezza eliminerebbe in radice la possibilità per il ricorrente di essere sopravanzato nel ruolo dei consiglieri di Stato dai vincitori del concorso.

Non può inoltre condividersi la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale l'interesse azionato acquisterebbe carattere di attualità soltanto con i provvedimenti di nomina.

Osserva al riguardo il Collegio che la retrodatazione delle nomine è prevista dal bando con il richiamo al citato art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982, n. 186 e, conseguentemente, la lesione deve ritenersi concretizzata già con l'emanazione dell'atto, rispetto al quale i provvedimenti di immissione in ruolo non potranno che avere carattere meramente applicativo.

Per quanto sopra l'eccezione sollevata dalla difesa erariale deve essere disattesa.

Può ora passarsi all'esame del primo articolato motivo di gravame con il quale il ricorrente contesta la legittimità della delibera del 23 aprile 2006, che ha individuato n. 2 posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato e della conseguente indizione del concorso con il bando del 30 marzo 2006 sotto i profili della violazione ed errata interpretazione di legge.

Si sostiene da parte dell'interessato che i provvedimenti impugnati sarebbero fondati su una lettura meramente formale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, la quale ha portato ad affermare che tutti i posti divenuti vacanti dovrebbero essere ripartiti fra le tre categorie indicate nello stesso art. 19 (consiglieri di t.a.r., soggetti prescelti mediante nomina politica e vincitori di concorso pubblico), prescindendo dalla categoria cui quei posti appartenevano. Una corretta interpretazione delle stesse disposizioni, in linea con la finalità della legge che è quella di aumentare la componente dei consiglieri di Stato di provenienza t.a.r., invece, indurrebbe a ritenere che, il legislatore abbia inteso disciplinare non soltanto il sistema di provvista, ma anche la composizione del Consiglio di Stato nelle identiche percentuali dettate per la provvista, con la conseguenza che i posti lasciati liberi dovrebbero essere assegnati alla categoria cui quei posti appartenevano.

A sostegno della suddetta prospettazione viene evidenziato che:

aderendo alla tesi interpretativa dell'amministrazione, la composizione del Consiglio di Stato, in relazione alle tre categorie di magistrati che ne fanno parte, non soltanto non avrebbe alcuna disciplina, ma sarebbe lasciata al caso, in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 97, 100, 101 e 108 i quali viceversa impongono che la legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non possa prescindere dall'indicare la specifica composizione del ruolo dei consiglieri di Stato, nelle tre distinte componenti e nelle stesse percentuali indicate per la provvista;

sarebbe, pertanto, preferibile l'interpretazione del ricorrente, per essere l'unica rispettosa dei richiamati precetti costituzionali;

dagli stessi lavori preparatori della legge e dalla specifica previsione dell'obbligo del riassorbimento contenuta nell'art. 20 emergerebbe che il legislatore abbia fatto riferimento non soltanto al sistema di provvista, ma anche a quello della composizione del Consiglio di Stato.

La tesi non è condivisa dal Collegio ed il motivo risulta, conseguentemente, infondato.

Giova al riguardo richiamare il contenuto degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982.

L'art. 19 espressamente dispone: «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 1) in ragione della metà ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale...; 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e della altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di Corte di appello o equiparata...; 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici...».

A sua volta l'art. 20 dispone che «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie, previa proposta del consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi».

Orbene, dal contenuto delle predette disposizioni emerge che sia l'art. 19 che il successivo art. 20 dettano chiaramente ed univocamente una disciplina relativa al solo «conferimento» dei posti di consigliere di Stato e, quindi, al solo loro reclutamento (c.d. sistema di provvista).

In particolare, per quanto riguarda l'art. 19, è sufficiente rilevare che le percentuali di cui sopra sono espressamente riferite alla copertura dei posti di consigliere di Stato e non alla stabile composizione dell'organo giurisdizionale, non considerata dalla disposizione medesima. Il successivo art. 20 ha invece introdotto il sistema del riassorbimento tra le diverse componenti solo al fine di apportare correttivi al meccanismo sopra specificato, qualora non si riesca a coprire taluno dei posti vacanti in quota a ciascuna categoria.

In via generale può affermarsi che nessuna norma di legge contempla espressamente una disciplina relativa alla composizione del Consiglio di Stato che abbia riguardo alle tre componenti previste dal citato art. 19.

Per contro la stessa legge n. 186/1982, all'art. 1, primo comma, nel disciplinare la «composizione» del Consiglio di Stato, dispone che «Il Consiglio di Stato» è composto dal Presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge», senza prevedere alcuna suddivisione dell'organico in relazione alle varie componenti in cui è ripartito il sistema di provvista dei consiglieri di Stato.

Parimenti alcun cenno alla composizione del Consiglio di Stato è rinvenibile nell'originario art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 — poi abrogato, nella parte relativa alla percentuale, dalla menzionata legge n. 186/1982 — il quale disponeva che «un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».

Come è possibile constatare, la previsione legislativa si limita ad individuare una nuova modalità di accesso alla qualifica di consigliere di Stato e non anche a determinare la composizione del citato Consesso in misura corrispondente al sistema di provvista.

È ben vero che nella menzionata disposizione si fa espresso richiamo al «ruolo dei consiglieri di Stato», ma il riferimento alla pianta organica prescinde da qualsiasi suddivisione nelle tre categorie in argomento.

Del resto, non può trascurarsi che il legislatore, laddove ha inteso disciplinare la composizione di un organo giurisdizionale, lo ha fatto espressamente, come nel caso del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, i cui componenti sono individuati per numero e categorie dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, norma questa successivamente abrogata dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, che agli artt. 3 e 4 disciplina ancora più minuziosamente la «composizione» dell'Organo con riferimento sia alla sezione consultiva che a quella giurisdizionale.

Analoghe considerazioni valgono per la Corte costituzionale: invero l'art. 135, primo comma, della Costituzione stabilisce che la stessa «... è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa».

Nessun dubbio può esservi, quindi, sulla portata dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 i quali con espressione chiara e univoca si limitano a disciplinare il sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche la composizione dell'organo giurisdizionale.

Ferma restando, dunque, la chiarezza del precetto normativo nella sua formulazione testuale non vi è alcuno spazio per ricorrere ai criteri ermeneutici, diversi da quello letterale, richiamati dal ricorrente (*cf.* Cons.St., IV,

27 aprile 2005, n. 1948; Cass.civ., I, 6 aprile 2001, n. 5128) atteso che nella specie trova applicazione il principio non codificato, ma ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo il quale «*in claris non fit interpretatio*» (cfr. Cons.St., VI, 15 novembre 2005 n. 6353; id., V, 13 gennaio 2005, n. 82; Cass.civ, I, 2 novembre 1995, n. 11392).

D'altro canto, per confutare la tesi di parte ricorrente è sufficiente rammentare che il ricorso all'interpretazione conforme ai precetti costituzionali presuppone che il dettato normativo sia incerto nel suo significato o, quanto meno, presenti una duplicità di possibili interpretazioni, ipotesi questa che non ricorre nella specie, dal momento che, come in precedenza evidenziato, le norme censurate, stante la inequivocabile formulazione letterale non possono intendersi che nel senso reso palese dal legislatore.

Quanto ai lavori parlamentari, questi, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.St., IV, 26 gennaio 1987, n. 47), ancorché di ausilio ai fini interpretativi, non possono comunque sopperire a comandi o enunciazioni insussistenti nella norma legislativa.

In conclusione, e per quanto sopra argomentato, i provvedimenti impugnati risultano immuni dalle dedotte censure di violazione o errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e di eccesso di potere, dovendo i medesimi pienamente conformi al contenuto delle predette disposizioni, come sopra precisato.

Può ora passarsi alla trattazione del secondo motivo, con il quale il ricorrente prospetta l'illegittimità costituzionale dei ripetuti artt. 19 e 20 della legge suindicata, nella parte in cui non prevedono che la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato sia conforme al sistema di provvista sopra delineato.

Premessa la rilevanza della questione, l'interessato sostiene, in primo luogo, che le norme denunciate sarebbero illegittime per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore, da un lato avrebbe dettato un sistema di provvista che certamente indica la volontà di assicurare la presenza del 50% dei magistrati t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato, assicurandosi che tale aliquota sia garantita mediante la regola del riassorbimento di cui all'art. 20; dall'altro avrebbe instaurato, omettendo di disciplinare esplicitamente la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato nelle medesime aliquote previste dalla citata legge, un sistema del tutto irrazionale che porterebbe ad un risultato opposto ed aberrante rispetto al manifestato intento di aumentare la quota di riserva originaria del 25% già (fissata dall'art. 17, primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Infatti la componente di provenienza t.a.r. risulterebbe progressivamente erosa in favore della componente di provenienza concorsuale, in ragione della maggiore età alla quale i consiglieri t.a.r. accedono di regola al ruolo del Consiglio di Stato rispetto ai vincitori di concorso, senza neppure la garanzia che i posti rimasti vacanti a seguito del collocamento a riposo dei primi vengano riassegnati a magistrati in servizio nei t.a.r.

In secondo luogo si assume in ricorso che le predette norme sarebbero in contrasto con i principi della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario, di autonomia e buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione solo alla legge fissati dagli artt. 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, sul rilievo che uno dei più importanti e decisivi elementi della disciplina dell'ordinamento giudiziario, costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale di secondo grado sarebbe lasciato totalmente al caso.

In proposito osserva il Collegio che le questioni dedotte appaiono non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione del ricorso, posto che dal loro eventuale accoglimento discenderebbe l'illegittimità ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, i quali trovano il loro unico presupposto nei più volte citati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982.

Come accennato più sopra, con l'art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali amministrativi regionali, era stato disposto che «un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».

Con la successiva legge 27 aprile 1982 n. 186, il legislatore, all'art. 19, ha elevato l'indicata quota di riserva disponendo che «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti:... 1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale».

La previsione è rafforzata dal successivo art. 20, secondo cui «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie..., salvo riassorbimento negli anni successivi».

Si è già precisato che la chiarezza del precetto contenuto nei citati articoli di legge non consente l'applicazione di criteri interpretativi diversi da quello letterale, con la conseguenza che ad avviso del Collegio non è possibile l'interpretazione integratrice proposta dal ricorrente sicché deve ritenersi che la disciplina dettata è relativa al sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche alla composizione di tale Consesso.

Ciò premesso, sembra logico dedurre dalla successione delle richiamate disposizioni, l'intenzione del legislatore non soltanto di aumentare la quota di presenza dei magistrati t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato, ma anche

di conservarla nel tempo, non potendosi ipotizzare alcuna valida ragione che consigli di riservare un maggior numero di posti ai magistrati provenienti dai t.a.r. senza che la stessa proporzione si rifletta in maniera preordinata sulla composizione della pianta organica del Consiglio di Stato.

Peraltro la formulazione dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e la loro concreta applicazione invece, hanno determinato e determinano un sistema completamente opposto, in quanto, non sussistendo alcuna norma volta a disciplinare la composizione del Consiglio di Stato nelle stesse quote previste per la copertura dei posti vacanti, la presenza dei magistrati t.a.r. nel menzionato Consesso di fatto viene costantemente a ridursi in favore delle altre due componenti.

È notorio che l'età media dei magistrati t.a.r. che accedono al Consiglio di Stato è al di sopra dei 50 anni, mentre quella dei vincitori di concorso è di circa 30 anni. In conseguenza, ove i posti vacanti si ripartiscano considerandoli un unico insieme, e cioè prescindendo del tutto dalla categoria cui ciascun posto vacante apparteneva, il risultato al quale si giunge è che la categoria che ha un ricambio più veloce decresce con una tendenza costante in favore della categoria che permane più tempo in servizio.

Quanto sopra trova riscontro nei dati numerici evidenziati dal ricorrente e non contestati da controparte, secondo i quali, attualmente, su un complessivo organico di consiglieri di Stato di n. 105 unità, 39 sono di provenienza t.a.r. (37,14%), 36 (34,28%) di concorso e 30 (28,57%) di nomina governativa.

In sostanza, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esame si raggiungono finalità opposte rispetto all'obiettivo di aumentare la presenza nell'ambito del Consiglio di Stato della quota di provenienza t.a.r., con la conseguenza che tali norme appaiono irrazionalmente formulate e, quindi, in contrasto con il principio di ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema ideato di provvista dei magistrati.

Come si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza richiamata dal ricorrente (n. 54 del 9-29 maggio 1968), infatti, «nel giudizio sulla razionalità di una disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi è destinatario, ma anche alla funzione od allo ovo cui essa è preordinata».

Le stesse disposizioni sembrano porsi altresì in contrasto con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati — rispettivamente — dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione.

Al riguardo va, infatti, rilevato che le richiamate disposizioni, dettando unicamente la disciplina relativa al conferimento delle nomine (c.d. provvista) dei magistrati, lasciano nell'incertezza la concreta composizione del Consiglio di Stato, che resta subordinata a fattori variabili e casuali, idonei a determinare la vacanza dei posti (raggiunti limiti di età, dimissioni, decessi, collocamenti fuori ruolo e così di seguito) senza alcuna garanzia che la copertura dei posti medesimi, attraverso il meccanismo ideato dal legislatore sia idonea a ricomporre l'organico in una proporzione fissa e legislativamente determinata.

Tutto ciò sembra confliggere con il principio della riserva di legge fissato dall'art. 108 in materia di «ordinamento giudiziario e su ogni magistratura», atteso che l'elemento cardine su cui poggia l'amministrazione della giustizia è costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale.

Si profila, altresì, ulteriore contrasto con gli artt. 97, 100 e 101 della Costituzione, poiché ai fini dell'indipendenza dei magistrati, del buon funzionamento e della imparzialità dell'Organo giurisdizionale e della soggezione del giudice soltanto alla legge, con correlata garanzia da interferenze di altri poteri, il contenuto minimo della legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non può prescindere dal prevedere, qualora distinte componenti siano chiamate a formare il ruolo dei consiglieri di Stato, la specifica misura della loro partecipazione, atteso che questa si riflette inevitabilmente sulla composizione dei collegi giudicanti e, quindi, sull'esercizio stesso della funzione giurisdizionale e sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti che si rivolgono al giudice di secondo grado.

Per quanto sopra evidenziato, vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto con i principi di razionalità e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione, con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati, rispettivamente, dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione.

In via subordinata, il ricorrente contesta il controverso bando di concorso indetto con il citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato datato 30 marzo 2006, nella parte in cui richiama l'art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, il quale prevede che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso».

Deduce in particolare l'interessato il vizio di invalidità derivata dalla illegittimità costituzionale del richiamato art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186.

La norma in argomento, invero, si porrebbe in conflitto con i principi di ragionevolezza e di pari trattamento fissati dall'art. 3 della Costituzione in quanto da un lato, senza alcuna intuibile ragione deprimerebbe, anziché valorizzare, l'esperienza professionale specifica dei magistrati dei t.a.r.; dall'altro, introdurrebbe tra costoro ed i vincitori del concorso una palese disparità di trattamento priva di sostanziale giustificazione.

La dedotta questione appare rilevante nella presente controversia, atteso che, nell'ipotesi in cui non venisse accolta l'eccezione sopra esaminata, idonea a travolgere integralmente il bando di concorso — compresa la previsione da ultimo contestata — comporterebbe la caducazione della disposizione censurata e, conseguentemente, il soddisfacimento dell'interesse del ricorrente, che nelle more del giudizio è stato nominato consigliere di Stato nella quota riservata ai magistrati t.a.r., a non essere posposto nel ruolo ai vincitori del concorso *de quo*.

Inoltre, della costituzionalità dell'art. 19, comma 1, n. 3 della legge n. 182/1986 il Collegio ha motivo di dubitare per le seguenti considerazioni.

La norma in questione, nella parte in cui prevede la retrodatazione della nomina dei vincitori del concorso a consigliere di Stato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso sembra confliggere con il principio di uguaglianza e ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione, atteso che riconosce, senza una comprensibile ragione, ai vincitori di concorso una decorrenza giuridica della nomina diversa e più favorevole rispetto a quella riconosciuta ai magistrati t.a.r., il cui ingresso nel ruolo dei consiglieri di Stato decorre dalla data del provvedimento di nomina, con la conseguenza che questi ultimi vengono ad essere posposti ai primi, anche nell'ipotesi in cui la data di conferimento delle funzioni sia anteriore a quella dei vincitori del concorso.

Né la ragione di tale più favorevole decorrenza della nomina potrebbe individuarsi nella preferenza fissata dal Costituente con l'art. 97 della costituzione, secondo il quale l'accesso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni» avviene di norma «mediante concorso», atteso che, nella specie, non è in discussione l'accesso all'ufficio di consigliere di Stato secondo le quote fissate dallo stesso art. 19 della legge n. 186/1982, ma la decorrenza giuridica, anteriore persino alla data del bando, stabilita dal legislatore in favore dei vincitori di concorso.

Detta decorrenza è dovuta ad una *fictio juris* che non sembra giustificata allorché si consideri che il Consiglio di Stato costituisce il massimo organo della giustizia amministrativa, dove l'apporto dell'esperienza dei giudici di primo grado è stato ritenuto essenziale dal legislatore, tanto da indurlo a prevedere, con lo stesso art. 19, un aumento fino al 50% della quota di provvista di tali magistrati.

Per quanto sopra argomentato va dichiarata rilevante e non manifestamente infondata anche la questione di legittimità costituzionale riguardante l'art. art. 19, comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui dispone che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso», per contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione.

Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte Costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione;

dell'art. 19 comma 1, n. 3 della legge 27 aprile 1982 n. 186, nella parte in cui si dispone che «I vincitori del concorso conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso», per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con l'art. 3 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di Consiglio

Il Presidente: RIGGIO

Il consigliere estensore: CONTI

N. 605

Ordinanza del 20 novembre 2006 emessa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da De Michele Gabriella ed altra contro Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ed altri

Consiglio di Stato - Aliquote percentuali di provvista dei magistrati - Composizione del ruolo nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario - Violazione dei principi di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, di indipendenza del giudice e di soggezione dello stesso alle leggi.

- Legge 20 aprile 1982, n. 186, artt. 19 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 97, 100, 101 e 108.

Consiglio di Stato - Concorso a consigliere di Stato - Previsione per i vincitori del concorso del conseguimento della nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso stesso - Irragionevolezza ed ingiustificato più favorevole trattamento dei consiglieri selezionati mediante concorso rispetto ai consiglieri reclutati tra i consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, pur nell'ipotesi di conferimento di funzioni anteriore a quello dei vincitori di concorso.

- Legge 17 aprile 1982, n. 186, art. 19, comma 1, n. 3.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 5784/2006 e 5788/2006 proposti, rispettivamente, da De Michele Gabriella e dall'Associazione nazionale magistrati amministrativi (A.N.M.A.), in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentate e difese dagli avv. Antonio Campagnola e Maurizio Nucci ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Lutezia n. 8;

Contro il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del suo Presidente in carica, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e nei confronti di Tomassetti Alessandro, non costituitosi in giudizio, per l'annullamento previa sospensione cautelare:

del decreto in data 30 marzo 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 4 aprile 2006), con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato;

di tutti gli atti preparatori e presupposti, ed in particolare, della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, assegna solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 10 ottobre 2006 il consigliere Renzo Conti;

Uditi, l'avv. M. Nucci per le ricorrenti e l'avvocato dello Stato Aiello per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O

Con i ricorsi in trattazione, notificati il 5 giugno 2006 e depositati il successivo 14 giugno, la dott.ssa Gabriella De Michele, nella qualità di magistrato di t.a.r. con qualifica di consigliere, e l'Associazione nazionale magistrati amministrativi espongono che con i provvedimenti indicati in epigrafe il Consiglio di presidenza della

giustizia amministrativa, dopo aver verificato una vacanza di cinque posti nel ruolo dei consiglieri di Stato, ha deliberato di ricoprirne soltanto tre mediante la nomina di consiglieri di t.a.r. dichiarati idonei, riservandone gli altri due ai vincitori di un concorso pubblico per titoli ed esami;

che tali atti, ed in particolare la delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, sono stati adottati sulla base di una errata interpretazione ed applicazione degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, apparentemente rispettosa del dato letterale delle disposizioni, ma contrastante con la *ratio* della legge e della sua effettiva disciplina sostanziale;

che, conseguentemente, la quota riservata al passaggio dei magistrati di provenienza t.a.r. nel ruolo dei Consiglieri di Stato è stata ridotta da cinque a tre posti, con evidente e grave lesione dei diritti e interessi delle ricorrenti;

Ciò esposto, le istanti hanno chiesto l'annullamento dei provvedimenti sopra specificati per il seguente articolato motivo di gravame, così dalle stesse paragrafato:

violazione ed errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti di diritto; contraddittorietà e manifesta illogicità.

In via subordinata, hanno eccepito l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 19 e 20 della legge n. 186 del 1982 per contrasto con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

Si sono costituiti per resistere la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, i quali, con successiva memoria unica del 29 settembre 2006, hanno eccepito il difetto di legittimazione delle ricorrenti sotto distinti profili ed hanno, comunque, contrastato le avverse tesi difensive, concludendo con la richiesta di reiezione dei ricorsi, siccome inammissibili ed infondati nel merito.

Non si è costituito, invece, il dott. Alessandro Tomassetti, al quale il ricorso, si sostiene, è stato notificato nella qualità di controinteressato, sul presupposto che egli avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso *de quo* quale primo referendario in servizio presso il T.a.r. del Lazio.

Con memoria di pari data le ricorrenti hanno replicato alle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa erariale ed hanno ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, soffermandosi in particolare sulle dedotte eccezioni di illegittimità costituzionale delle norme sopra richiamate.

Con ordinanze collegiali nn. 4706/2006 e 4705/2006 le rispettive richieste di sospensione degli atti impugnati sono state respinte, sotto il profilo dell'assenza dell'attualità del danno grave ed irreparabile anche alla luce della imminente trattazione dei ricorsi nel merito.

Le cause sono state quindi chiamate e poste in decisione alla udienza pubblica del 10 ottobre 2006, nel corso della quale le parti hanno insistito per l'accoglimento delle contrapposte tesi difensive.

D I R I T T O

I ricorsi in esame possono essere riuniti, ai fini della loro decisione con un'unica pronuncia, ai sensi dell'art. 52 del regolamento di procedura approvato con r.d. 17 agosto 1907, n. 642, per ragioni di connessione oggettiva, essendo ambedue rivolti avverso: *a)* il decreto del 30 marzo 2006, con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di consigliere di Stato; *b)* la delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa adottata il 23 marzo 2006, nella parte in cui, dopo aver verificato la vacanza nell'organico dei consiglieri di Stato di n. 5 posti, ha assegnato solo tre posti, in luogo di cinque, al passaggio dei consiglieri di t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato.

Tanto premesso, devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate, con riferimento ad entrambi i gravami, dalla difesa erariale sotto il profilo della carenza di interesse delle ricorrenti ovvero della loro legittimazione ad agire.

In particolare, quanto all'Associazione nazionale magistrati amministrativi (di seguito A.N.M.A.), si sostiene che la stessa sarebbe priva dell'interesse a ricorrere, nella considerazione dell'esistenza al suo interno di posizioni contrastanti tra magistrati con maggiore anzianità di servizio, i quali solo si gioverebbero dell'accoglimento del ricorso in esame, e magistrati con minore anzianità nel ruolo, che sarebbero invece interessati prevalentemente al reclutamento tramite concorso, avendo i medesimi la prospettiva di accedere, per anzianità, ai ruoli del Consiglio di Stato in tempi significativamente lunghi.

Quanto alla ricorrente De Michele, si evidenzia che il suo interesse non sarebbe stato neppure rappresentato se non in astratti termini di aumento di «chances» e che, comunque, la stessa non avrebbe specificato in quale posizione si trovi rispetto ai due posti ulteriori che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto essere ricoperti seguendo il criterio di anzianità.

Le eccezioni sono infondate.

In merito alla posizione dell'A.N.M.A. (di cui non è contestata una rappresentatività superiore al 90%) il Collegio osserva che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'Associazione, l'interesse da quest'ultima perseguito è quello della categoria dei magistrati t.a.r., unitariamente intesa, alla salvaguardia dell'integrità della quota che l'art. 19, primo comma, n. 1 della legge n. 186/1982 riserva ai consiglieri t.a.r.; interesse di categoria che va individuato in concreto in quello deliberato al suo interno attraverso i propri procedimenti deliberativi, ed in quanto tale riferibile a tutti gli iscritti, abbiano o meno presentato domanda di partecipazione al concorso di cui trattasi. La circostanza, infatti, che alcuni di essi possano aver presentato siffatta domanda non è indice di posizioni contrastanti all'interno della categoria complessivamente rappresentata dall'A.N.M.A., in quanto una cosa è l'interesse collettivo espresso dall'Associazione nell'ambito dei suoi fini istituzionali ed altra cosa è l'interesse individuale dei singoli iscritti, il quale potrà, nell'ipotesi dei giovani magistrati che hanno presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale, essere anche diverso, ma non necessariamente contrastante con quello di categoria alla salvaguardia dell'integrità della quota di posti vacanti riservata ai consiglieri di t.a.r., nella considerazione che anche i colleghi con minore anzianità potrebbero trarre beneficio dall'accoglimento del ricorso, ancorché in un futuro meno prossimo, nell'ipotesi in cui non riuscissero a collocarsi nell'esiguo numero dei vincitori.

Peraltro, non risulta nemmeno comprovato che tra i partecipanti al concorso vi siano degli iscritti all'Associazione ricorrente.

A tale stregua, agendo l'A.N.M.A. a tutela dell'interesse della categoria dei magistrati t.a.r. nel senso sopra precisato, non sembra dubitabile che la stessa sia legittimata alla proposizione dell'impugnativa.

Parimenti devono riconoscersi l'interesse e la legittimazione ad agire in giudizio della dott.ssa De Michele.

È sufficiente al riguardo precisare (v. doc. n. 3) che costei ha partecipato al procedimento per l'assegnazione dei tre posti nel ruolo dei consiglieri di Stato riservato ai consiglieri di t.a.r., i quali sarebbero aumentati a cinque nell'ipotesi di accoglimento del gravame, con evidente aumento delle sue possibilità di conseguire la nomina a consigliere di Stato.

Né la circostanza, rappresentata dalla difesa erariale, che la deducente risulterebbe graduata all'ottavo posto è idonea a privarla della legittimazione al ricorso, sia perché sul punto nessuna prova è stata fornita, non essendo depositata la graduatoria alla quale la predetta difesa si riferisce, sia perché, comunque, non possono escludersi successive rinunce che potrebbero far rientrare l'interessata tra gli aventi diritto a ricoprire i richiamati cinque posti.

Per quanto sopra le esposte eccezioni pregiudiziali devono essere respinte.

Può ora passarsi all'esame del primo articolato motivo di gravame con il quale le ricorrenti contestano la legittimità della delibera del 23 aprile 2006, che ha individuato n. 2 posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato e della conseguente indizione del concorso con il bando del 30 marzo 2006 sotto i profili della violazione ed errata interpretazione di legge.

Si sostiene da parte delle istanti che i provvedimenti impugnati sarebbero fondati su una lettura meramente formale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, la quale ha portato ad affermare che tutti i posti divenuti vacanti dovrebbero essere ripartiti fra le tre categorie indicate nello stesso art. 19 (consiglieri di t.a.r., soggetti prescelti mediante nomina politica e vincitori di concorso pubblico), prescindendo dalla categoria cui quei posti appartenevano. Una corretta interpretazione delle stesse disposizioni, in linea con la finalità della legge che è quella di aumentare la componente dei consiglieri di Stato di provenienza t.a.r., invece, indurrebbe a ritenere che il legislatore abbia inteso disciplinare non soltanto il sistema di provvista, ma anche la composizione del Consiglio di Stato nelle identiche percentuali dettate per la provvista, con la conseguenza che i posti lasciati liberi dovrebbero essere assegnati alla categoria cui quei posti appartenevano.

A sostegno della suddetta prospettazione viene evidenziato che:

aderendo alla tesi interpretativa dell'amministrazione, la composizione del Consiglio di Stato, in relazione alle tre categorie di magistrati che ne fanno parte, non soltanto non avrebbe alcuna disciplina, ma sarebbe lasciata al caso, in violazione dei precetti costituzionali di cui agli artt. 97, 100, 101 e 108 i quali, viceversa impongono, la legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non possa prescindere dall'indicare la specifica composizione del ruolo dei consiglieri di Stato, nelle tre distinte componenti e nelle stesse percentuali indicate per la provvista;

sarebbe, pertanto, preferibile l'interpretazione delle ricorrenti, per essere l'unica rispettosa dei richiamati precetti costituzionali;

dagli stessi lavori preparatori della legge e dalla specifica previsione dell'obbligo del riassorbimento contenuta nell'art. 20 emergerebbe che il legislatore abbia fatto riferimento non soltanto al sistema di provvista, ma anche a quello della composizione del Consiglio di Stato.

La tesi non è condivisa dal Collegio ed il motivo risulta, conseguentemente, infondato.

Giova al riguardo richiamare il contenuto degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982.

L'art. 19 espressamente dispone: «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: 1) in ragione della metà ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale...; 2) in ragione di un quarto, a professori universitari ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni di esercizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei Ministeri, degli organi costituzionali e della altre amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a quella di magi strato di Corte di appello o equiparata...; 3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici...».

A sua volta l'art. 20 stabilisce che «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie, previa proposta del Consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.».

Orbene dal contenuto delle predette disposizioni emerge che sia l'art. 19 che il successivo art. 20 dettano chiaramente ed univocamente una disciplina relativa al solo «conferimento» dei posti di consigliere di Stato e, quindi, al solo loro reclutamento (c.d. sistema di provvista).

In particolare, per quanto riguarda l'art. 19, è sufficiente rilevare che le percentuali di cui sopra sono espressamente riferite alla copertura dei posti di consigliere di Stato e non alla stabile composizione dell'organo giurisdizionale, non considerata dalla disposizione medesima. Il successivo art. 20 ha invece introdotto il sistema del riassorbimento tra le diverse componenti al solo fine di apportare correttivi al meccanismo sopra specificato, qualora non si riesca a ricoprire taluno dei posti vacanti in quota a ciascuna categoria.

In via generale può affermarsi che nessuna norma di legge contempla espressamente una disciplina relativa alla composizione del Consiglio di Stato, che abbia riguardo alle tre componenti previste dal citato art. 19.

Per contro la stessa legge n. 186/1982, all'art. 1, primo comma, nel disciplinare la «composizione» del Consiglio di Stato, dispone che «Il Consiglio di Stato composto dal Presidente del Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la tabella A allegata alla presente legge», senza prevedere alcuna suddivisione dell'organico in relazione alle varie componenti in cui è ripartito il sistema di provvista dei consiglieri di Stato.

Parimenti alcun cenno alla composizione del Consiglio di Stato è rinvenibile nell'originario art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 — poi abrogato, nella parte relativa alla percentuale, dalla menzionata legge n. 186/1982 — il quale disponeva che «un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri di Stato è riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».

Come è possibile constatare, la previsione legislativa si limitava ad individuare una nuova modalità di accesso alla qualifica di consigliere di Stato e non anche a determinare la composizione del citato Consesso in misura corrispondente al sistema di provvista.

È ben vero che nella menzionata disposizione si fa espresso richiamo al «ruolo dei consiglieri di Stato» ma il riferimento alla pianta organica prescinde da qualsiasi suddivisione nelle tre categorie in argomento. Del resto, non può trascurarsi che il legislatore, laddove ha inteso disciplinare la composizione di un organo giurisdizionale, lo ha fatto espressamente, come nel caso del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, i cui componenti sono individuati per numero e categorie dall'art. 2 del d.lgs. 6 maggio 1948, n. 654, norma questa successivamente abrogata dal d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, che agli artt. 3 e 4 disciplina ancora più minuziosamente la «composizione» dell'Organo con riferimento sia alla sezione consultiva che a quella giurisdizionale.

Analoghe considerazioni valgono per la Corte costituzionale: invero l'art. 135, primo comma, della Costituzione stabilisce che la stessa «... è composta da quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa».

Nessun dubbio può esservi, quindi, sulla portata dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1986 i quali con espressione chiara e univoca si limitano a disciplinare il sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche la composizione dell'organo giurisdizionale.

Ferma restando, dunque, la chiarezza del precetto normativo nella sua formulazione testuale non vi è alcuno spazio per ricorrere ai criteri ermeneutici, diversi da quello letterale, richiamati dalle ricorrenti (*cf.* Cons.St., IV, 27 aprile 2005 n. 1948; Cass.civ., 16 aprile 2001, n. 5128) atteso che nella specie trova applicazione il principio non codificato, ma ripetutamente affermato in giurisprudenza, secondo il quale «*in claris non fit interpretatio*» (*cf.* Cons.St., VI, 15 novembre 2005, n. 6353; *id.*, V, 13 gennaio 2005, n. 82; Cass.civ, 12 novembre 1995, n. 11392).

D'altro canto, per confutare la tesi di parte ricorrente è sufficiente rammentare che il ricorso all'interpretazione conforme ai precetti costituzionali presuppone che il dettato normativo sia incerto nel suo significato o, quanto meno, presenti una duplicità di possibili interpretazioni, ipotesi questa che non ricorre nella specie, dal momento che, come in precedenza evidenziato, le norme censurate, stante la inequivocabile formulazione letterale non possono intendersi che nel senso reso palese dal legislatore.

Quanto ai lavori parlamentari, questi, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza amministrativa (*cf.* Cons.St., IV, 26 gennaio 1987, n. 47), ancorché di ausilio ai fini interpretativi, non possono comunque sopporre a comandi o enunciazioni insussistenti nella norma legislativa.

In conclusione, e per quanto sopra argomentato, i provvedimenti impugnati risultano immuni dalle dedotte censure di violazione o errata interpretazione degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e di eccesso di potere, dovendo ritenersi pienamente conformi al contenuto delle predette disposizioni, come sopra precisato.

Può ora passarsi alla trattazione del secondo. motivo, con il quale le ricorrenti prospettano l'illegittimità costituzionale dei ripetuti artt. 19 e 20 della legge suindicata, nella parte in cui non prevedono che la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato sia conforme al sistema di provvista sopra delineato.

Premessa la rilevanza della questione, le interessate sostengono, in primo luogo, che le norme denunciate sarebbero illegittime per contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto il legislatore, da un lato avrebbe dettato un sistema di provvista che certamente indica la volontà di assicurare la presenza del 50% dei magistrati t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato, assicurandosi che tale aliquota sia garantita mediante la regola del riassorbimento di cui all'art. 20; dall'altro avrebbe instaurato, omettendo di disciplinare esplicitamente la composizione del ruolo dei consiglieri di Stato nelle medesime aliquote previste dalla citata legge, un sistema del tutto irrazionale che porterebbe ad un risultato opposto ed aberrante rispetto al manifestato intento di aumentare la quota di riserva originaria del 25% già fissata dall'art. 17, primo comma della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Infatti la componente di provenienza t.a.r. risulterebbe progressivamente erosa in favore della componente di provenienza concorsuale, in ragione della maggiore età alla quale i consiglieri t.a.r. accedono di regola al ruolo del Consiglio di Stato rispetto ai vincitori di concorso, senza neppure la garanzia che i posti rimasti vacanti a seguito del collocamento a riposo dei primi vengano riassegnati a magistrati in servizio nei t.a.r.

In secondo luogo si assume in ricorso che le predette norme sarebbero in contrasto con i principi della riserva di legge in tema di ordinamento giudiziario, di autonomia e buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione solo alla legge fissati dagli artt. 97, 100, 101 e 108 della Costituzione, sul rilievo che uno dei più importanti e decisivi elementi della disciplina dell'ordinamento giudiziario, costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale di secondo grado, sarebbe lasciato totalmente al caso.

In proposito osserva il Collegio che le questioni dedotte appaiono non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione dei ricorsi, posto che dal loro eventuale accoglimento discenderebbe l'illegittimità ed il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, i quali trovano il loro unico presupposto nei più volte citati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982.

Come accennato più sopra, con l'art. 17, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, era stato disposto che «un quarto dei posti che si rendano ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica».

Con la successiva legge 27 aprile 1982, n. 186, il legislatore, all'art. 19, ha elevato l'indicata quota di riserva (disponendo che «I posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono conferiti: ... 1) in ragione della metà, ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale».

La previsione è rafforzata dal successivo art. 20, secondo cui «I posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'art. 19, possono essere posti in aumento alle altre categorie... salvo riassorbimento negli anni successivi».

Si è già precisato che la chiarezza del precetto contenuto nei citati articoli di legge non consente l'applicazione di criteri interpretativi diversi da quello letterale, con la conseguenza che ad avviso del Collegio non è possibile l'interpretazione integratrice proposta dai ricorrenti sicché deve ritenersi che la disciplina dettata è relativa al sistema di provvista dei magistrati del Consiglio di Stato e non anche alla composizione di tale Consesso.

Ciò premesso, sembra logico dedurre dalla successione delle richiamate disposizioni, l'intenzione del legislatore non soltanto di aumentare la quota di presenza dei magistrati t.a.r. nel ruolo dei consiglieri di Stato, ma anche di conservarla nel tempo, non potendosi ipotizzare alcuna valida ragione che consigli di riservare un maggior numero di posti ai magistrati provenienti dai t.a.r. senza che la stessa proporzione si rifletta in maniera preordinata sulla composizione della pianta organica del Consiglio di Stato.

Peraltro la formulazione dei richiamati artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982 e la loro concreta applicazione hanno determinato e determinano un sistema completamente opposto, in quanto non sussistendo alcuna norma volta a disciplinare la composizione del Consiglio di Stato nelle stesse quote previste per la copertura dei posti vacanti, la presenza dei magistrati t.a.r. nel menzionato Consesso di fatto viene costantemente a ridursi in favore delle altre due componenti.

È notorio che l'età media dei magistrati t.a.r. che accedono al Consiglio di Stato è al di sopra dei 50 anni, mentre quella dei vincitori di concorso è di circa 30 anni. In conseguenza, ove i posti vacanti si ripartiscano considerandoli un unico insieme, e cioè prescindendo del tutto dalla categoria cui ciascun posto vacante apparteneva, il risultato al quale si giunge è che la categoria che ha un ricambio più veloce decresce con una tendenza costante in favore della categoria che permane più tempo in servizio.

Quanto sopra trova riscontro nei dati numerici evidenziati dalle ricorrenti e non contestati da controparte, secondo i quali, attualmente, su un complessivo organico di consiglieri di Stato di n. 105 unità, 39 sono di provenienza t.a.r. (37,14%), 36 (34,28%) di concorso e 30 (28,57%) di nomina governativa.

In sostanza, attraverso l'applicazione delle disposizioni in esame si raggiungono finalità opposte rispetto all'obiettivo di aumentare la presenza nell'ambito del Consiglio di Stato della quota di provenienza t.a.r., con la conseguenza che tali norme appaiono irrazionalmente formulate e, quindi, in contrasto con il principio di ragionevolezza fissato dall'art. 3 della Costituzione nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema ideato di provvista dei magistrati.

Come si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza richiamata dalle ricorrenti (n. 54 del 9-29 maggio 1968), infatti, «nel giudizio sulla razionalità di una disciplina non si deve guardare soltanto alla posizione formale di chi è destinatario, ma anche alla funzione od allo scopo cui essa è preordinata».

Le stesse disposizioni sembrano porsi altresì in contrasto con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati — rispettivamente —, dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione.

Al riguardo va, infatti, rilevato che le richiamate disposizioni, dettando unicamente la disciplina relativa al conferimento delle nomine (c.d. provvista) dei magistrati, lasciano nell'incertezza la concreta composizione del Consiglio di Stato, che resta subordinata a fattori variabili e casuali, idonei a determinare la vacanza dei posti (raggiunti limiti di età, dimissioni, decessi, collocamenti fuori ruolo e così di seguito) senza alcuna garanzia che la copertura dei posti medesimi, attraverso il meccanismo ideato dal legislatore, sia idonea a ricomporre l'organico in una proporzione fissa e legislativamente determinata.

Tutto ciò sembra confliggere con il principio della riserva di legge fissato dall'art. 108 in materia di «ordinamento giudiziario e su ogni magistratura», atteso che l'elemento cardine su cui poggia l'amministrazione della giustizia è costituito dalla composizione dell'organo giurisdizionale.

Si profila, altresì, ulteriore contrasto con gli artt. 97, 100 e 101 della Costituzione, poiché ai fini dell'indipendenza dei magistrati, del buon funzionamento e della imparzialità dell'organo giurisdizionale e della soggezione del giudice soltanto alla legge, con correlata garanzia da interferenze di altri poteri, il contenuto minimo della legge sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa non può prescindere dal prevedere, qualora distinte componenti siano chiamate a formare il molo dei consiglieri di Stato, la specifica misura della loro partecipazione, atteso che questa si riflette inevitabilmente sulla composizione dei collegi giudicanti e, quindi, sull'esercizio stesso della funzione giurisdizionale e sulla tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti che si rivolgono al giudice di secondo grado.

Per quanto sopra evidenziato, vanno dichiarate rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge n. 186/1982, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto con i principi di razionalità e ragionevolezza fissati dall'art. 3 della Costituzione, con i principi della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, di buon funzionamento dell'organo giurisdizionale, nonché di indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge fissati, rispettivamente, dagli artt. 108, 97, 100, 101 della Costituzione.

Pertanto il giudizio deve essere sospeso e gli atti vanno trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Riunisce i ricorsi in epigrafe e dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 20 della legge 27 aprile 1982, n. 186, nella parte in cui non prevedono espressamente la composizione del ruolo del Consiglio di Stato nelle medesime aliquote previste per il sistema di provvista dei magistrati, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione, con gli artt. 3, 97, 100, 101 e 108 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza, a cura della Segreteria della Sezione, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2006, in Camera di consiglio.

Il Presidente: RIGGIO

Il consigliere estensore: CONTI

07C1093

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GUR-035) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SANBENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 7 0 9 1 2 *

€ 5,00